

con la collaborazione di  
MONI OVADIA

---

# CONTRO IL RAZZISMO

Per il Bene e per il diritto  
alle differenze



con la collaborazione di  
MONI OVADIA

# CONTRO IL RAZZISMO

Per il Bene e per il diritto  
alle differenze

---

Redazione dei testi di  
GIOVANNA SALVIONI

Milano 2011

© 2011 **EDUCatt** - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica  
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215  
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)  
web: [www.educatt.it/libri](http://www.educatt.it/libri)  
ISBN: 978-88-8311-869-2

copertina: progetto grafico Studio Editoriale EDUCatt

*In una famosa frase il Mahatma Gandhi disse che tutto ciò che è proprio dell'umanità è proprio anche di ciascuno di noi singolarmente. Dunque egli stesso si definiva come indù, musulmano, cristiano, ebreo, buddista... Possiamo fare nostro questo modo di sentire profondamente spirituale e liberatorio, e dire che ciascuno di noi, oggi, dicembre 2011, è i Senegalesi uccisi in un mercato, ciascuno di noi è i Rom destinati a essere bruciati, ciascuno di noi è il prigioniero torturato, ciascuno di noi è il condannato a morte, ciascuno di noi è chi muore di fame ai margini di società ricche, ciascuno di noi è tutti gli uomini, le donne e i bambini che non hanno voce e non vedono riconosciuto il loro diritto ad essere trattati con giustizia da liberi ed eguali.*



# Indice

<i>Chi è diverso per chi?</i> .....	7
-------------------------------------	---

## PREMESSA

<i>Separare, ghettizzare, eliminare</i> .....	9
---	---

## CAPITOLO 1

<i>Definire, riconoscere, combattere</i> .....	13
--	----

- 1.1 Il concetto di “razza”: un’invenzione destinata a produrre atrocità .....
- 1.2 Come si definisce il razzismo.....
- 1.3 Come si connota e come lo si individua oggi.....
- 1.4 Una riflessione forte sui tempi in cui viviamo, un monito per ogni uomo e per ogni popolo: «la voce dei profeti si è quasi estinta...» .....

## CAPITOLO 2

<i>Da leggi infami alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani</i> .....	23
--	----

- 2.1 I *Codes noirs* .....
- 2.2 Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789.....
- 2.3 Decreto del 4 febbraio 1794.....
- 2.4 Restaurazione della schiavitù fatta da Bonaparte .....
- 2.5 Le leggi razziali tedesche (1933-1942).....
- 2.6 Le leggi razziali italiane (1938-1939) .....
- 2.7 *L’apartheid* .....
- 2.8 Il lungo cammino verso la parità di diritti degli afroamericani degli Stati Uniti .....
- 2.9 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani .....

CAPITOLO 3

*La storia senza fine degli stermini di massa* ..... 73

CAPITOLO 4

*Sei buoni motivi per essere antirazzisti* ..... 77

4.1 Il primo motivo: in nome dell'Illuminismo ..... 77

4.2 In nome della verità scientifica ..... 78

4.3 In nome del Bene..... 79

4.4 In nome del fatto di evitare il peggio ..... 80

4.5 In nome della pace e dell'uguaglianza ..... 80

4.6 In nome del diritto alla differenza ..... 81

*Qualche suggerimento bibliografico* ..... 83

## *Chi è diverso per chi?*

Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame freddo ed era lontano cinquantamila anni-luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella cui era abituato, faceva d'ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi; ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo. Come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce lo avevano mandato. E adesso era suolo sacro perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia... crudeli schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti; ed era stata subito guerra; quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, coi denti e con le unghie.

Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo e il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale. Stava all'erta, il fucile pronto.

Lontano cinquantamila anni-luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle.

E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più.



Il verso, la vista del cadavere lo fecero rabbrivire. Molti, col passare del tempo, s'erano abituati, non ci facevano più caso; ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame... (FREDRICK BROWN, *La sentinella*, in SERGIO SOLMI-CARLO FRUTTERO (a cura di), *Le Meraviglie del possibile*, Edizioni Einaudi, 1973.

PREMESSA

## *Separare, ghettizzare, eliminare*

**Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.**

(Articolo 1 della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*)

Nella complessità della realtà che ci circonda, negli spostamenti di genti che la caratterizza, nell'acquisizione da parte di tutti di tratti culturali i più vari ed "esotici", nella sempre maggiore consapevolezza che le diversità di comportamento mettono in luce come l'umanità, la sola ed unica "razza" esistente, abbia una intelligenza così flessibile da coniugare la propria sopravvivenza nei modi più creativi e idonei, ebbene, in tutto ciò, come mai il razzismo vive e si conserva, autentico, tenace, subdolo e violento?

E non stiamo parlando solo della negazione dell'Olocausto, negazione che è un grande e grossolano falso storico (le leggi razziali promulgate dallo stato tedesco e dallo stato italiano sono una prova rovente del più feroce razzismo eliminatorio) oltre che una terribile caduta etica, stiamo parlando delle forme spesso abilmente mascherate del razzismo attuale. È bene considerare oggi tutta una serie di realtà dove la violenza e l'odio caratterizzano i rapporti tra esseri umani, rapporti nei quali si confrontano due parti, una delle quali postula la sua superiorità teorizzando falsamente l'inferiorità dell'altra, e autorizzandosi dunque a ogni tipo di sopruso su quest'ultima. Ma non basta, si aggiunge il desiderio sempre più forte del "possessione" (delle cose, delle persone, delle realtà immateriali) che fa sì che ad esempio l'integralismo europeo uccida: l'attentatore crede di "possedere" la sua cultura nazionale o la sua religione, non di farne parte, dunque le difende col sangue, non capisce che le culture uma-

ne e le religioni sono fatte per la comunicazione e per il confronto; il desiderio di “possedere”, il “possessione” sono per loro natura discriminanti, in quanto per affermarsi devono creare una categoria di inferiori su cui esercitare potere, e fanno sì che nel panorama mondiale in molti tristi casi le politiche nazionali difendano illegalmente dei territori escludendone e rinchiudendo altrove una parte della popolazione (è stato il caso della “minoranza” nera in Sudafrica, soggetta fino agli anni novanta al durissimo regime di *apartheid*, è oggi il caso dei Palestinesi, quasi ostaggi nel loro paese), o permettano che vengano perseguitate le minoranze, tra i tanti casi ricordiamo la persecuzione attuata dal governo iraniano sugli aderenti alla religione Bahai. Analogamente, a dispetto della storia del Mediterraneo dalla più remota antichità, si rifiuta, rinchiude, allontana, discrimina chi cerca un futuro nei nostri paesi, o chi ci vive come paria da secoli, come il popolo dei Rom e dei Sinti.

Separare. ghetizzare, eliminare. Questi tre terribili momenti sono i chiari indicatori, anche dove vengano usati eufemismi ipocriti, di comportamenti assolutamente razzisti. La paura della diversità, che è incapacità di accettare il fatto che la vita possa essere costruita, dai singoli e dai popoli, nella comunanza degli obiettivi ma con modi e valori differenti, genera mostri, è il più deleterio sonno della ragione. Ne sanno qualcosa gli omosessuali, discriminati e infamati ancora oggi nei modi più pesanti e antidemocratici, ma anche i pacifisti, gli ecologisti, gli animalisti, i vegetariani, e tutti coloro che operano con un’ottica di rispetto per un uso moderato e sostenibile delle risorse del pianeta. Possedere danaro, esercitare potere su tutto e tutti con facilità ecco in sintesi individuato il motore perverso che ha diviso (si pensi alla istituzione della schiavitù, ai regimi coloniali, al massacro di popolazioni indigene passato sotto la definizione di Conquista delle Americhe) e divide l’umanità in settori, che fa graduatorie dal meno al più, che include o esclude, che nutre il disprezzo e l’odio. Se è difficile oggi definire il preciso “territorio” del razzismo, perché una definizione ristretta escluderebbe tante forme di sopraffazione basate sulla discriminazione in atto sotto i nostri occhi, è certo che richiamando i tre momenti citati sopra, separazione, ghetizzazione, eliminazione (fisica o della dignità dell’individuo e della libertà del

pensiero) potremo sempre riconoscerlo. Una facile verifica: abbiamo tutti presente come i Rom siano sempre stati separati dagli altri cittadini (e la maggior parte dei Rom ha la cittadinanza italiana), siano stati rinchiusi in campi/ghetto/prigione, siano stati eliminati come interlocutori e fisicamente come presenza sul territorio (è recente l'esempio della brutale espulsione dalla Francia).

**Il sangue è un immenso mare / che bagna tutte le spiagge... /  
Sul sangue vanno gli uomini, / navigando con le loro zattere:  
/ remano, come remano, come remano, / mai si riposano dal  
remare! / Al nero di pelle nera / il sangue bagna la pelle; / lo stesso  
sangue, veloce, / freme sotto la carne bianca. / E chi vide la  
carne gialla, / quando le vene scoppiano, / sanguinare con altro  
che non sia / il rosso sangue con cui tutti sanguiniamo? Guai a  
chi separa i bambini, / perché gli uomini stessi separa! / ... / Che  
esca la vita al sole, / dai posti dove molti la rinchiodono, / e vedrete  
come la vita / corre imbevuta di sole! / La vita che rimanda  
vita, / la vita sciolta e senza limiti, / vita della carne nera, / vita  
della carne bianca, / e della carne gialla...**

(GUILLÉN: 1957)



## CAPITOLO 1

# *Definire, riconoscere, combattere*

### 1.1 *Il concetto di “razza”: un’invenzione destinata a produrre atrocità*

«La prima, e più antica, branca dell’antropologia è l’antropologia biologica (o *fisica*). Gli antropologi fisici sono soprattutto interessati a considerare gli esseri umani in quanto organismi biologici per scoprire in cosa siano diversi dagli altri organismi viventi e in cosa simili al resto del regno animale.

L’antropologia fisica fiorì nel XIX secolo, con lo sviluppo dell’antropologia come disciplina accademica, dopo che secoli di esplorazioni avevano alimentato l’interesse per questo campo. Gli Europei occidentali avevano riscontrato un’enorme variazione nell’aspetto fisico dei popoli del mondo e da tempo cercavano di spiegare le differenze. Gli antropologi fisici inventarono una serie di tecniche elaborate per misurare i differenti caratteri osservabili delle popolazioni umane, comprendenti colore della pelle, tipo di capelli, tipo fisico e così via. Lo scopo era trovare la prova scientifica che avrebbe loro permesso di classificare tutti i popoli del mondo entro categorie inequivocabili, dette *razze*, basate su insiemi distinti di attributi biologici. Molti antropologi erano convinti che effettuando accurate misurazioni su un numero sufficiente di persone in tutto il mondo si sarebbero scoperti criteri netti di classificazione razziale.

Naturalmente le prime ricerche di antropologia fisica non si svolgevano in un vuoto storico e sociale. Quegli stessi popoli che gli antropologi fisici tentavano di ordinare in categorie razziali erano nella maggioranza dei casi popoli extraeuropei, sottoposti sempre più alla dominazione politica ed economica delle società capitalistiche euro-

pea ed euroamericana in fase di espansione. Poiché differivano dai *bianchi* Europei non soltanto per il colore più scuro della pelle, ma anche per lingua e costumi e, nella maggior parte dei casi, per tecnologie incapaci di reggere il confronto con la potenza dell'Occidente industrializzato, si finiva per ritenere che l'appartenenza razziale determinasse non solo gli attributi fisici esteriori dei gruppi, ma anche quelli morali e mentali, sulla base dei quali venivano ordinate gerarchicamente le razze. Non sorprende che si considerassero gli Europei e i Nordamericani «bianchi» superiori e le altre razze rappresentanti dei vari gradi di inferiorità. In tal modo gli antropologi fisici contribuirono allo sviluppo di teorie che avrebbero giustificato la pratica sociale del *razzismo*: l'oppressione sistematica di una o più *razze* socialmente definite da parte di un'altra *razza* socialmente definita, sulla base della presunta superiorità biologica intrinseca dei dominatori e la presunta inferiorità biologica intrinseca dei dominati.

Con il passar del tempo le tecniche di ricerca dell'antropologia fisica migliorarono. Gli antropologi fisici cominciarono a misurare numerosi caratteri interni delle popolazioni, come i gruppi sanguigni, aggiungendoli ai propri calcoli. Appresero così moltissimo sulla variazione fisica negli esseri umani, e scoprirono anche che i tratti esteriori usati tradizionalmente per identificare le razze, ad esempio il colore della pelle, non si correlavano bene con altri caratteri fisici e biologici.

Più imparavano sugli attributi biologici delle popolazioni umane, più si avvedevano della pura e semplice inesistenza di razze con insiemi distinti e unici di attributi.

Agli inizi del XX secolo alcuni antropologi e biologi erano giunti alla conclusione che il concetto di *razza* non rifletteva un fatto di natura, ma era invece un'etichetta culturale inventata dagli esseri umani per classificare le persone in gruppi. Antropologi come Franz Boas, per esempio, che agli inizi del Novecento fondò il primo dipartimento di antropologia negli Stati Uniti, avvertivano da tempo l'inadeguatezza delle classificazioni razziali in antropologia. Boas e i suoi studenti si dedicarono con grande energia a smontare gli stereotipi razzisti, utilizzando sia le conoscenze biologiche sia la comprensione della cultura. Con lo sviluppo dell'antropologia in quanto

disciplina, negli Stati Uniti si cominciò a impartire l'insegnamento sia della biologia che della cultura umana al fine di dare agli studenti gli strumenti per combattere gli stereotipi etnici e razziali». (Schultz e Lavenda: 1999)

## 1.2 *Come si definisce il razzismo*

«Ci proponiamo di rispondere a una domanda solo in apparenza semplice: in quale modo si pone oggi il problema del razzismo? Cercare di rispondervi significa ripensare il razzismo ma anche l'antirazzismo. Nella prefazione alla *Fenomenologia dello spirito* (1807), Hegel lancia questo avvertimento profondamente filosofico usando una sorta di gioco di parole: "Il noto in genere, appunto perché *noto*, non è *conosciuto*". Il "razzismo" è ben noto, eppure non lo si conosce. Né lo studio del razzismo né la lotta contro le sue attuali manifestazioni potrebbero fondarsi semplicemente su una definizione del seguente tipo: "Il razzismo è la dottrina che afferma l'esistenza di una gerarchia tra le razze umane". Nel razzismo non abbiamo a che fare solamente con una dottrina, e non tutte le pratiche razziste presuppongono l'esistenza di una scala di valori tra gruppi umani, in parte biologici in parte culturali, chiamati "razze". Dobbiamo partire da un apparente paradosso, ben noto per quanto non ben sondato: mentre la parola "razza" è diventata "tabù", ed è comunque ideologicamente sospetta e quindi viene evitata, dopo la sconfitta del regime nazista che l'aveva massicciamente sfruttata a fini propagandistici, la parola "razzismo", al contrario, non solo è comunemente utilizzata, ma viene applicata a un numero indefinito di situazioni, ed assume quindi una funzione vaga, come approssimativo sinonimo di esclusione, di rigetto, di ostilità, di odio, di paura fobica o di disprezzo. L'abuso della parola "razzismo" e la desementizzazione che l'accompagna sono in contrasto con la delegittimazione scientifica e politica della nozione di "razza", e con il carattere di "tabù" del termine, che non viene più utilizzato nello spazio pubblico se non tra virgolette. È come se, in modo quasi impercettibile, il linguaggio ordinario e il pensiero comune avessero scoperto che il razzismo si poteva manifestare in modo non esplicito e, più precisamente, che



nella maggior parte dei casi ci si trovava di fronte a delle modalità d'esclusione rilevanti una sorta di razzismo senza razza(e), senza il minimo riferimento a delle categorie razziali definite e, aggiungo, alla tesi della diseguaglianza. Il che non significa soltanto che la parola "razzismo" appare impropria rispetto ai nuovi modi in cui viene utilizzata, ma che anche le sue definizioni classiche sono insufficienti. In realtà, nel campo delle formulazioni ideologico-politiche del razzismo, il vecchio si mescola al nuovo: il sostenitore di un discorso razzisteggiante, che di solito insiste sull'incompatibilità delle culture, delle mentalità o delle civiltà (come ad esempio, l'europeo-cristiana e l'arabo-musulmana) al fine di giustificare delle misure di espulsione degli immigrati ritenuti "inassimilabili", in una particolare congiuntura può far ricorso a formulazioni meno eufemistiche e dichiarare pubblicamente che egli crede nella "diseguaglianza delle razze". Nei loro discorsi anti-immigrati, molti leader degli attuali movimenti nazionalisti e xenofobi oscillano tra l'affermazione "classica" della diseguaglianza delle razze e le nuove varianti sulla differenza culturale, o sul fatale antagonismo tra le diverse civiltà. Si tratta, in questo caso, di uno dei tanti paradossi concernenti la definizione, e sul quale bisognerà ritornare. "Tutto è stato detto. Probabilmente. Se le parole non avessero cambiato senso, e i sensi, parole". Scelgo questa frase di Jean Paulhan perché essa esprime perfettamente, e in modo del tutto involontario, la prima e la maggiore difficoltà incontrata da chi cerca di comprendere qualcosa dei cosiddetti fenomeni "razzisti" di cui parla e che analizza. Sulle terre mobili del razzismo, o meglio, dei razzismi, tutto è in continua ridefinizione, tutti i dati subiscono delle metamorfosi, mentre gli elementi simbolici si rinnovano. Non solo i contesti sociopolitici non sono più quelli di un tempo, e permettono dunque nuovi usi degli stessi termini o il parziale rinnovarsi del vocabolario razzisteggiante, ma le rappresentazioni e gli argomenti di cui ci si serve non sono più sempre direttamente identificabili come "razzisti". Quando il razzismo non è più evidente, si pone, allora, il problema di quali siano i criteri per identificare o riconoscere le sue diverse forme. Bisogna innanzitutto sapere se il razzismo può essere considerato come un fenomeno universale, che, di conseguenza, si

confonderebbe con l'etnocentrismo di cui riattiverebbe certe caratteristiche.

Ma se il razzismo riattiva alcuni atteggiamenti propri all'etnocentrismo, esso non può comunque essere ridotto a quest'ultimo. Certe sue caratteristiche hanno un luogo e una data di nascita: che sia considerato come un sistema di dominio o come un modo di pensiero, il razzismo costituisce un fenomeno storico, che si può osservare emergere in Europa all'alba della modernità. Invenzione occidentale, il razzismo come ideologia e insieme di pratiche sociopolitiche si è in seguito universalizzato. I suoi schemi costitutivi si sono diffusi in tutto il mondo attraverso l'imperialismo coloniale, il sistema schiavistico e il nazionalismo e, più di recente, attraverso la banalizzazione delle utopie eugenetiche ed etniciste, "purificare" la razza, difendere o realizzare la "purezza" di un'origine etnica o culturale ma, d'altra parte, restringendo troppo la definizione del razzismo, si rischia di non tener conto né delle sue metamorfosi ideologiche, né della diversità dei suoi nuovi contesti sociopolitici. Si tratta, allora, constatata la diversità delle dottrine e delle pratiche razziste, così come la loro interferenza con numerosi altri fenomeni socio-storici, di porre il problema dell'unità del razzismo. L'ipotesi del "neo razzismo" non sembra escludere la costruzione di un modello di intelligibilità del razzismo». (Taguieff: 1999).

### 1.3 *Come si connota e come lo si individua oggi*

«Possiamo, infine, cercare di elaborare un modello ideale di "razzismo" elencando i tratti comuni a tutte le forme di razzismo. A tale fine, bisogna cominciare con il distinguere le caratteristiche cognitive del razzismo dalle sue caratteristiche pratiche. Di qui la seguente schematizzazione idealtipica. Per quanto concerne le caratteristiche cognitive, possiamo individuare tre generi di operazioni o di atteggiamenti ricorrenti.

Innanzitutto, una categorizzazione essenzialista degli individui o dei gruppi, che implica la riduzione dell'individuo allo statuto di un qualsiasi rappresentante del suo gruppo di appartenenza o della sua comunità d'origine elevata a comunità di natura o d'essenza, fissa e

insormontabile. Nascere tali, significa essere e dover rimanere tali. L'appartenenza non viene pensata solamente come se potesse predisporre il pensiero, come uno stile e come un insieme di contenuti, ma anche come normativa. Da questa essenzializzazione delle identità e delle differenze di gruppo deriva la negazione, più o meno accentuata, di una coappartenenza degli esseri umani. La negazione della loro comune natura. Essenzializzazione che si esprime specialmente in pseudotautologie del tipo: "Un ebreo è un ebreo", il cui senso è: tale individuo non è che un ebreo, è la personificazione dell'ebreo. Il che porta a disindividualizzare l'individuo. La conseguenza decisiva di questa essenzializzazione è l'assolutizzazione della differenza tra gruppi umani distinti o percepiti come reciprocamente irriducibili. Ciò che fornisce il criterio più sicuro dell'immaginario razzista, indipendentemente da ogni teorizzazione sulle razze ("razzismo"), è proprio l'elevazione ad assoluto della differenza concernente l'origine o l'appartenenza.

In secondo luogo, una stigmatizzazione ossia un'esclusione simbolica degli individui categorizzati in tal modo, che comporta la creazione di un certo numero di stereotipi negativi. Tutti i rappresentanti di una categoria di appartenenza assolutizzata, senza alcuna eccezione, vengono marchiati con diverse stigmate, "tare" o "macchie". Li si pensa come impuri o in grado di rendere impuri gli altri. Il principale modo di stigmatizzazione consiste nell'attribuire a questo o a quel gruppo "estraneo" una natura "pericolosa" per il proprio gruppo o per il gruppo di appartenenza. Incarnazione della minaccia, persino di una minaccia di morte, la categoria resa estranea rientra in quella di nemico assoluto, rispetto al quale tutte le misure di autodifesa vengono giustificate, o addirittura esaltate. I maggiori effetti di condizionamento ideologico dovuti a una propaganda razzista, che costruisce il nemico come un demone o un animale pericoloso, si manifestano in un contesto di guerra, in cui la polarizzazione sulla coppia "Noi *versus* Loro" ("i nostri"/il nemico) anima il "delirio del campo di battaglia", e favorisce la "brutalizzazione" dei soldati, trasformando degli uomini comuni in assassini di professione. La disumanizzazione del nemico, demonizzato o bestializzato, crea una

distanza psicologica tra il carnefice e la vittima, senza cui l'assassinio di massa, più o meno camuffato, non può aver luogo.

Ma strategia di demonizzazione si può opporre o affiancare una strategia di patologizzazione metaforica dell'entità stigmatizzata ("bacillo", "virus", "cancro", "aids", ecc.), centrata sull'ossessione del contatto o della mescolanza, i quali vengono pensati come processi che rendono impuri o come modi di contaminazione. Di qui il manifestarsi di ciò che chiamo la mixofobia. La folla del misto o dell'ibrido verte principalmente sulla discendenza: viene rifiutata una discendenza mista, percepita come un'interruzione della continuità della stirpe, come una perdita della somiglianza, una dissoluzione dell'identità transgenerazionale. Il razzismo del contatto, nutrito d'immaginario, è più originario rispetto al razzismo della competizione, il quale deriva dai conflitti di interesse.

In terzo luogo, la convinzione che certe categorie di esseri umani non: siano civilizzabili (e, dunque, come presupposto, che non siano civilizzate), che siano imperfettibili, non educabili, inconvertibili, inassimilabili: altrettanti modi di messa al bando che realizzano una parziale o totale disumanizzazione delle categorie prese di mira. La tesi della ineguaglianza tra le razze è solo una traduzione storica di questo postulato della non civilizzabilità che sta al centro dell'accusa di "barbarie". L'inferiorità viene fissata in destino dell'altro e giustifica il suo rifiuto. All'interno di questa antropologia differenzialista immaginaria, le razze, le etnie o le culture vengono scambiate per specie o quasi specie differenti, tra le quali la comunicazione e la fecondazione non possono essere normali e non sono dunque auspicabili. È questa l'eredità del pregiudizio etnocentrico.

Al centro del pensiero razzista troviamo dunque due assiomi. Da una parte, la credenza che esistano delle categorie di esseri umani che non soltanto sono differenti, ma che lo sono in modo "anomalo", ad essi non si rimprovera dunque la loro differenza, ma la loro cattiva differenza, il loro cattivo modo di differire. Il "barbaro" non è il differente in quanto tale, ma colui che mischia le distinzioni più significative, colui che incarna l'indifferenziazione minacciosa, la "differenza fuori sistema".

Dall'altra, la convinzione che questi esseri umani, questi collettivi di individui che differiscono male, siano contemporaneamente inutili e pericolosi per il proprio gruppo. Essi devono, perciò, essere rifiutati incondizionatamente come inassimilabili (secondo la logica del nazionalismo razzializzato) o come inadatti (secondo la logica dell'utilitarismo capitalista, che incontra l'immaginario eugenista). C'è un filo ininterrotto che collega gli "inadatti al lavoro" agli "inadatti alla civiltà", sino ai "sottouomini" (gli "inadatti all'umanità").

In questa prospettiva, il "pensiero razzista" è definito dalla compresenza di tre operazioni o attitudini cognitive – essenzializzazione, esclusione simbolica, barbarizzazione – articolate in diversi modi tra loro. Ma "il razzismo" non si riduce a un insieme più o meno organizzato di attitudini, di convinzioni o di posizioni. Rinvia anche a dei comportamenti, a delle azioni e a delle pratiche.

*Per quanto riguarda le caratteristiche pratico-sociali*, si possono distinguere tre gruppi di azioni non necessariamente legati a delle intenzioni o a delle visioni razziste, ma legittimati in modo ottimale, *a priori* o *a posteriori*, da quest'ultime.

---

20

In primo luogo, la segregazione (la messa ai margini, allo scarto), la discriminazione (ossia le disparità di trattamento, giudicate illegittime, in base alle origini razziali, etniche, nazionali, o in base alle appartenenze culturali), l'espulsione degli "indesiderati" (definiti o come "inassimilabili", o come "inadatti", o ancora come "pericolosi").

In secondo luogo, la persecuzione di tipo essenzialista, e cioè l'uso della violenza fisica contro i membri di un gruppo, non in base a ciò che fanno o non fanno, ma in virtù della loro appartenenza di gruppo, diciamo, di "ciò che sono, sono stati e saranno".

In terzo luogo, lo sterminio di tutti i rappresentanti di una categoria di popolazione, ritenuta "di troppo", sulla base di una demonizzazione o di una bestializzazione. È questo il principio delle pratiche genocide.

Questo modello ideale di razzismo non presuppone l'adesione dei razzisti a una teoria delle "razze" esplicita e dalle pretese scientifiche. Lo stesso vale, nella sua struttura formale, aggiungendovi una forte dimensione mitica, per quello che, a partire dagli ultimi due de-

cenni del xix secolo, viene chiamato “antisemitismo”. L’espressione non è corretta, poiché nei suoi usi ideologico-politici essa si applica unicamente agli ebrei, e, dunque, essere “antisemiti” significa essere “antiebraici”. Presa in senso stretto, l’espressione “antisemitismo” fa riferimento all’ideologia antiebraica ricostruita nel xix secolo sulla base della teoria delle razze divenuta corrente (*semitilariani*). Ma attualmente, essa rinvia, con molti abusi, a tutte le forme di comportamenti o di attitudini antiebraiche, di discorsi o di rappresentazioni giudeofobiche.

Possiamo così vedere che il razzismo non si riduce a un discorso dall’apparenza teorica o dall’aspetto scientifico. Non si riduce nemmeno a un discorso dal contenuto ideologico-politico, che veicola delle opinioni, delle rappresentazioni, delle credenze. Costituisce anche, e forse soprattutto, ciò che Memmi chiama un’“esperienza vissuta”, mista di motivazioni non coscienti e di “buone ragioni” legittimatorie per il razzista, un’esperienza vissuta nella quale si intrecciano affetti (emozioni, passioni), racconti leggendari, convinzioni e interessi legati a delle situazioni, a dei contesti istituzionali, così come a delle pratiche sociali dotate di valore funzionale (legittimare, razionalizzare)». (Taguieff: 1999)

1.4 *Una riflessione forte sui tempi in cui viviamo, un monito per ogni uomo e per ogni popolo: «la voce dei profeti si è quasi estinta...»*

**Amerai lo straniero. È forse il più importante dei comandamenti perché ... sempre immediatamente al suo fianco compare il sigillo dell’ineffabile Nome dell’Eterno. È la parola stessa del Santo Benedetto ad affermare il valore assoluto di questo principio nel Levitico: “Davanti a me siete tutti stranieri”.**

(OVADIA: 2002)

«La voce dei profeti si è quasi estinta. Le parole della dimensione universalistica, della giustizia sociale, dell’accoglienza dello straniero, del rifiuto della violenza e del soccorso all’umile, all’oppresso, dell’essere al fianco del diseredato, sono parole al limite dell’udi-

bilità. Dove sono le comunità ebraiche che autenticamente si battono al fianco dei rom? Tutto si riduce a qualche gesto simbolico formale. Ma, nella realtà, dov'è la gente pronta a scendere in piazza con indignazione e passione senza opportunistici tentennamenti? Per esempio, io mi aspetto che le comunità ebraiche italiane dicano: “La discriminazione dei rom per noi equivale a discriminare gli ebrei. Ci sentiamo esattamente come se voi foste gli antisemiti...” chi va in giro a dire queste cose? Lo stesso *Giorno della Memoria* sta diventando il giorno della falsa coscienza. Oggi si può andare a respirare l'aria tragica di Auschwitz e poi senza vergogna dichiarare alle Tv: “io mi sento israeliano”. Ma nei lager nazisti furono sterminati ebrei, rom, sinti, antifascisti, omosessuali, testimoni di Geova, menomati, poveracci, prostitute ecc. Perché uno può impunemente sostenere di fare il viaggio della memoria ad Auschwitz e far finta che i rom e i sinti non siano stati massacrati? Io come ebreo mi sento truffato, raggirato... E mi dico: ma come, questi farabutti usano le ceneri della mia gente per strumentalizzare e per farsi una verginità politica? È una cosa raccapricciante...» (Ovadia: 2011).

## CAPITOLO 2

# *Da leggi infami alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*

**Gli assassini sono sempre convinti di avere buone ragioni per ammazzare le loro vittime, e la più tipica è una sincera menzogna: che si tratta di delinquenti, canaglie o intralci talmente grandi da meritare la pena di morte.**

(GOLDHAGEN: 2009)

### 2.1 *I Codes noirs*

La legislazione a riguardo della condizione degli schiavi getta una luce senz'altro cupa e crudele su monarchi francesi quali Luigi XIV e Luigi XV. Ed è evidente che anche in mancanza di una vera e propria teoria sull'inferiorità di alcune "razze", se una parte dell'umanità viene trattata in maniera da umiliare la sua dignità, ci troviamo di fronte a una dura pratica di discriminazione razziale e di disprezzo della libertà, della vita della morte di nostri uguali.

*A) Codice nero del marzo 1685 (scelta di articoli) Editto del Re  
sugli schiavi delle Isole d'America*

Luigi, per grazia di Dio re di Francia e di Navarra.  
A tutti, presenti e futuri, salve.

#### PREAMBOLO

Dato che noi dobbiamo rivolgere nella stessa proporzione le nostre cure a tutti i popoli che la divina provvidenza a sottomesso alla nostra obbedienza, abbiamo voluto fare esaminare alla nostra presenza i memoriali che ci sono stati inviati dai nostri fun-



zionari delle nostre isole americane, essendo stato informato da questi della necessità che essi hanno della nostra autorità e della nostra giustizia per mantenervi la disciplina della chiesa cattolica, apostolica e romana, per regolamentare ciò che concerne lo stato e la qualità degli schiavi in queste nostre isole, desiderando far loro conoscere che nonostante essi abitino in contrade e climi infinitamente lontani dalla nostra sede ordinaria, noi siamo sempre presenti davanti a loro, non solamente per l'estensione del nostro potere, ma anche per la solerzia della nostra volontà di soccorrerli nelle loro necessità. Pertanto, secondo il nostro parere e quella certa perspicacia, piena di potenza e autorità regale, noi abbiamo detto, stabilito e ordinato, diciamo, stabiliamo e ordiniamo ciò che segue.

#### ARTICOLO 1

Vogliamo e intendiamo che l'editto del defunto re di gloriosa memoria, nostro onoratissimo signore e padre, del 23 aprile 1615, sia esecutivo nelle nostre isole, ciò facendo imponiamo a tutti i nostri funzionari di scacciare dalle suddette isole gli ebrei che vi hanno stabilito la loro residenza, ai quali, come ai nemici dichiarati del nome cristiano, noi comandiamo di uscirne entro tre mesi a partire dal giorno della pubblicazione della presente, a rischio della confisca del corpo e dei beni.

---

24

#### ARTICOLO 2

Tutti gli schiavi che si troveranno nelle nostre isole saranno battezzati e istruiti nella religione cattolica, apostolica e romana. Imponiamo agli abitanti che acquistano dei negri appena arrivati di avvertire entro otto giorni al più tardi il governatore e l'intendente di dette isole, a rischio di una ammenda da decidersi, i quali daranno i necessari ordini per farli istruire e battezzare nel tempo conveniente.

#### ARTICOLO 7

Li ammoniamo inoltre di non mettere in atto la contrattazione dei negri e di ogni altra mercanzia nei detti giorni (festività cat-

toliche), sotto pena di confisca delle mercanzie rinvenute e di una ammenda da decidersi contro i mercanti.

ARTICOLO 12

I figli che nasceranno dai matrimoni tra schiavi saranno schiavi e apparterranno ai padroni delle madri schiave e non a quelli dei loro mariti, se i mariti e le mogli hanno padroni diversi.

ARTICOLO 16

Proibiamo altresì agli schiavi appartenenti a differenti padroni di radunarsi sia di giorno che di notte con la scusa di matrimoni o altro, sia presso l'uno dei loro padroni o altrove, e ancora meno sulle grandi strade o in luoghi appartati, a rischio di punizioni corporali che non potranno essere meno severe della frusta o del marchio a fiore di giglio; e in caso di frequenti recidive e altre circostanze aggravanti, potranno essere punti con la morte, ciò che noi lasciamo all'arbitrio dei giudici. Imponiamo a tutti i nostri sudditi di catturare i contravventori, di arrestarli e di condurli in prigione, anche se non sono funzionari e non ci sia contro di essi alcun decreto.

ARTICOLO 28

Dichiariamo che gli schiavi non possano possedere altro che ciò che è del loro padrone, e tutto ciò che deriva dal loro lavoro, o dalla liberalità di altre persone, o altrimenti, a qualunque titolo ciò avvenga, sarà acquisito a pieno titolo dai loro padroni, senza che i figli degli schiavi, i loro padri e le loro madri, i parenti e chiunque altro possa pretendere nulla in eredità, ciò disposto sia tra vivi che a causa di morte; ogni contraria disposizione noi dichiariamo nulla, insieme a tutte le altre promesse e obbligazioni che essi possano avere fatto, come se fossero fatte da gente incapace di disporre e contrattare sull'argomento.

ARTICOLO 38

Lo schiavo fuggiasco in fuga da un mese a partire dalla denuncia alla giustizia fatta dal suo padrone, avrà mozzate le orecchie e marchiata una spalla col marchio del fiore di giglio. Se sarà re-

cidivo, ugualmente a partire da un mese dalla denuncia, gli sarà tagliato il garretto e gli sarà impresso sull'altra spalla il marchio del fiore di giglio. La terza volta sarà punito con la morte.

Redatto a Versailles nel mese di marzo 1685

Firmato: Luigi Quattordicesimo

*B) Codice Nero del dicembre 1723 (scelta di articoli) Editto del Re sugli schiavi per le Isole di Francia e di Borbone (Isole Mauritius e La Réunion) (estratto)*

#### ARTICOLO 1

Tutti gli schiavi che vivranno nelle isole di Borbone, di Francia e in altri stanziamenti vicini saranno istruiti nella religione cattolica, apostolica e romana, e battezzati a pena di ammenda da definirsi. Comandiamo ai Consigli stabiliti nelle suddette isole o Direttori per la Compagnia un'osservanza scrupolosa (...)

#### ARTICOLO 6

Per quanto concerne i matrimoni degli schiavi "il consenso dei padri e delle madri degli schiavi" non è necessario, ma solo quello del padrone.

#### ARTICOLO 23

Agli schiavi non possono essere affidati uffici o commissioni di tipo pubblico. Non possono essere testimoni né in materia penale né in materia civile a meno di essere testimoni necessari e solo in mancanza di bianchi, ma in nessun caso potranno testimoniare pro o contro i loro padroni.

#### ARTICOLO 26

Lo schiavo che avrà colpito il suo padrone, la sua padrona, il marito della sua padrona o i loro figli, con contusione o spargimento di sangue, o al volto, sarà punito con la morte.

ARTICOLO 27

In quanto agli eccessi e vie di fatto commessi dagli schiavi contro persone libere, vogliamo che essi siano parimenti puniti con la morte.

ARTICOLO 34

(...) Proibiamo altresì a tutti i nostri sudditi (...) a qualsiasi rango e condizione appartengano, di comminare o far comminare con la loro autorità privata torture ai loro schiavi, con qualsiasi pretesto, e di far loro fare qualsiasi mutilazione delle membra, a pena di confisca degli schiavi; permettiamo loro solamente quando reputano che gli schiavi l'abbiano meritato di farli incatenare e battere con verghette o corde (...)

2.2 *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789 (estratto)*

I rappresentanti del popolo francese, riuniti in Assemblea nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'Uomo sono le sole cause delle pubbliche disgrazie e della corruzione dei Governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'Uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza tregua i loro diritti e i loro doveri; affinché i loro atti nel potere legislativo, e quelli nel potere esecutivo, potendo essere ad ogni istante comparati con lo scopo di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati ormai su principi semplici e incontestabili, abbiano sempre come fine il mantenimento della Costituzione e il benessere di tutti.

In conseguenza, l'Assemblea nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo, i diritti seguenti dell'Uomo e del Cittadino.

ARTICOLO I

Gli uomini nascono e restano liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sulla comune utilità.

ARTICOLO 2

Lo scopo di ogni associazione politica è il mantenimento dei diritti naturali e imprescrittibili dell'Uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la ribellione all'oppressione (...)

2.3 *Decreto del 4 febbraio 1794 (16 pluvioso anno II)*

La Convenzione nazionale:

- dichiara abolita la schiavitù dei neri in tutte le colonie: di conseguenza decreta che tutti gli uomini, senza distinzione di colore, che vivono nelle colonie, sono cittadini francesi, e godranno di tutti i diritti sanciti dalla Costituzione;
- rinvia al Comitato di salute pubblica per avere costantemente un rapporto sulle misure da prendere per l'esecuzione del Decreto.

2.4 *Restaurazione della schiavitù fatta da Bonaparte*

*Legge relativa alla tratta dei neri e al regime delle colonie del 20 maggio 1892 (30 floreale anno X)*

---

28

A nome del popolo francese, Bonaparte, Primo Console, proclama legge della Repubblica il seguente Decreto, promulgato dal corpo legislativo il 30 floreale anno X, conformemente alla proposta fatta dal Governo il 27 dello stesso mese, comunicato al tribunale il giorno stesso.

Decreta:

ARTICOLO I

Nelle colonie restituite alla Francia in esecuzione del trattato di Amiens, del 6 germinale anno X, la schiavitù sarà mantenuta conformemente alle leggi e ai regolamenti anteriori al 1789.

ARTICOLO 2

Sarà la stessa cosa nelle altre colonie francesi al di là del Capo di Buona Speranza.

ARTICOLO 3

La tratta dei neri e la loro importazione nelle suddette colonie, avranno luogo conformemente alle leggi e ai regolamenti esistenti prima della detta data del 1789.

ARTICOLO 4

Nonostante tutte le leggi anteriori, il regime delle colonie è sottomes-  
so, per dieci anni, ai regolamenti che saranno decisi dal Governo (...)

Sia la presente legge avvalorata dal sigillo dello Stato, inserita nel Bollettino delle leggi, iscritta nei registri delle autorità giudiziarie e amministrative, e il ministro della giustizia incaricato di sorvegliarne la pubblicazione.

A Parigi, il 10 pratile anno X della Repubblica.  
Firmato Bonaparte, Primo Console

2.5 *Le leggi razziali tedesche (1933-1942)*

**Considerate se questo è un uomo  
Che lavora nel fango  
Che non conosce pace  
Che lotta per mezzo pane  
Che muore per un sì o per un no.**

(LEVI: 1958)

Queste leggi, in base a cui fu attuato il genocidio degli ebrei, riguardarono anche il massacro di Rom e Sinti, di oppositori politici, di malati e portatori di handicap, di omosessuali, di testimoni di Geova...

DATA	TITOLO DEL DOCUMENTO
7 Aprile 1933	Legge per il rinnovo dell'Amministrazione Pubblica.
14 Luglio 1933	Legge per la protezione dei caratteri ereditari.
15 Settembre 1935	Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco.

15 Settembre 1935	Legge sulla cittadinanza tedesca.
14 Novembre 1935	Primo Decreto supplementare alla legge sulla cittadinanza tedesca.
17 Agosto 1938	Secondo Decreto di attuazione della legge sui nomi
5 Ottobre 1938	Legge sul passaporto degli Ebrei
12 Novembre 1938	Ordinanza per l'esclusione degli Ebrei dall'economia tedesca.
21 Settembre 1939	Istruzioni di Reinhard Heydrich ai Comandanti degli Einsatzgruppen sulle operazioni di polizia riguardanti gli Ebrei residenti nella Polonia occupata.
1 Settembre 1941	Decreto di polizia relativo all'identificazione degli Ebrei
16 Marzo 1942	Lettera di W. Stuckart ai partecipanti della Conferenza di Wannsee sulla "Soluzione Finale" della questione Ebraica.
18 Settembre 1942	Decreto per il razionamento alimentare per gli Ebrei.

*Legge per il rinnovo dell'amministrazione pubblica – 7 Aprile 1933*

ARTICOLO I

Per rinnovare l'amministrazione pubblica e semplificarne la gestione, gli impiegati pubblici, secondo le seguenti disposizioni, potranno essere licenziati anche qualora vi siano norme contrarie nella legislazione vigente.

ARTICOLO 4

Gli impiegati pubblici le cui precedenti attività politiche non diano la certezza che essi siano in grado di dedicare tutte le loro forze al bene dello Stato Nazionale, potranno essere licenziati dal servizio.

Il Cancelliere del Reich: Adolf Hitler,  
Il Ministro del Reich per gli Interni: Wilhelm Frick,  
Il Ministro delle Finanze: Graf Schwerin von Krosik

*Legge per la protezione dei caratteri ereditari al fine di migliorare  
la razza ariana tedesca – 14 Luglio 1933*

ARTICOLO I

1. Chiunque sia affetto da malattie ereditarie potrà essere sterilizzato chirurgicamente se a giudizio della scienza medica, sia prevedibile che la sua progenie possa presentare gravi difetti fisici o mentali.

2. Ai sensi di questa legge, viene considerato affetto da malattie ereditarie chiunque presenti una delle seguenti patologie:

- a. Frenastenia congenita
- b. Schizofrenia
- c. Depressione maniaca
- d. Epilessia congenita
- e. Ballo di San Vito ereditario (Corea di Huntington)
- f. Cecità ereditaria
- g. Sordità ereditaria
- h. Gravi malformazioni ereditarie

3. Potrà inoltre essere sterilizzato anche chi risulti affetto da alcolismo cronico.

ARTICOLO II

1. Chiunque può richiedere di essere sterilizzato. Qualora il richiedente sia incapace o sotto tutela per problemi di salute mentale oppure perché non ha ancora compiuto il 18° anno di età, la richiesta potrà essere presentata dal proprio tutore. Negli altri casi ove vi sia una limitata capacità, la richiesta dovrà essere approvata dal rappresentante legale. Se la persona è maggiorenne, ma è assistita da un'infermiera, è richiesto il consenso di quest'ultima.

*Legge per la protezione del sangue e dell'onore  
tedesco – 15 settembre 1935*

Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge:



#### ARTICOLO I

1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero.

2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato.

#### ARTICOLO II

Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.

#### ARTICOLO III

Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni.

#### ARTICOLO IV

1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.

2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.

#### ARTICOLO V

1. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.

2. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.

3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.

#### ARTICOLO VI

Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l'applicazione della legge.

#### ARTICOLO VII

Le procedure della Corte per la Sanità Ereditaria sono segrete.

*Secondo Decreto di attuazione della legge  
sui nomi – 17 Agosto 1938*

ARTICOLO 1

1. Gli Ebrei possono ricevere solo i nomi elencati dal Ministero dell'Interno.

2. Tale disposizione non si applica agli Ebrei di nazionalità straniera. Articolo 2

3. Dal 1° Gennaio 1939, gli Ebrei aventi un nome non compreso nell'elenco di cui all'Articolo 1, dovranno adottare un nome aggiuntivo. Per i maschi quel nome sarà Israel e per le femmine, Sara.

*Legge sul passaporto degli ebrei – 5 Ottobre 1938*

In base alla Legge sul Passaporto e sull'identificazione delle persone da parte della Polizia, varata il 11 Maggio 1934 (Reichsgesetzblatt I, Pagina 589), di concerto con il Ministro della Giustizia del Reich, si ordina quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Il passaporto tedesco di tutti gli Ebrei (considerati tali ai sensi del primo *Decreto Supplementare* alla Legge sulla Cittadinanza, emanato il 14 Novembre 1935) residenti nel territorio del Reich, non è più considerato valido.

2. Entro 2 settimane dalla data in cui la presente legge entrerà in vigore, i titolari di passaporto specificati al comma (1) di questo Articolo hanno l'obbligo di consegnare il documento alle Autorità Tedesche del distretto in cui hanno la propria permanente residenza o dove temporaneamente soggiornano. Per gli Ebrei che al momento dell'entrata in vigore di questa legge si trovino all'estero, il periodo suddetto di 2 settimane inizierà dal giorno in cui faranno rientro nel Reich.

ARTICOLO 2

Chiunque, negligenemente o intenzionalmente, non ottemperi agli obblighi prescritti dall'Articolo 1 comma (2), sarà punito con il carcere o con una ammenda di 150 Marchi oppure con entrambe le sanzioni.

*Ordinanza per l'esclusione degli ebrei dalla vita economica tedesca  
– 12 novembre 1938*

In base al Decreto del 18 Ottobre 1936 per l'esecuzione del Piano Quadriennale si ordina quanto segue:

ARTICOLO I

1. Dal 1° gennaio 1938, è proibito agli Ebrei il libero esercizio della vendita al dettaglio, della vendita per corrispondenza e dell'artigianato.

2. A decorrere dalla stessa data, agli Ebrei è altresì proibito promuovere e pubblicizzare beni e servizi in qualsiasi mercato, fiera o mostra e accettare ordini di acquisto.

3. I negozi giudei che opereranno in violazione di questa ordinanza saranno chiusi dalla polizia.

ARTICOLO II

1. A nessun ebreo è consentito amministrare un'impresa con la qualifica di "amministratore" secondo la definizione che di tale termine dà la legge sul Lavoro Nazionale del 20 Gennaio 1934.

2. Qualora un ebreo ricopra una carica direttiva all'interno di un'impresa, potrà essere licenziato con un preavviso di sei settimane. Al termine di questo periodo tutti i diritti derivanti dal contratto d'impiego, specialmente quelli relativi a compensazioni e pensioni, saranno considerati nulli.

ARTICOLO III

1. Nessun ebreo può essere membro di una Società Cooperativa.

2. Dal 21 Dicembre 1938, gli ebrei membri di Cooperative perderanno la qualifica di socio. Non sarà necessaria alcuna notifica.

ARTICOLO IV

I Ministeri competenti del Reich sono incaricati di emanare i regolamenti richiesti per l'attuazione di questo Decreto. Saranno permesse eccezioni soltanto nel caso di trasferimento di proprietà di aziende ebraiche a soggetti non ebraici.

*Istruzioni di Heydrich sulle operazioni di polizia riguardanti gli ebrei residenti nei territori occupati della polonia*

Il Capo della Polizia di Sicurezza Berlino, 21 Settembre 1939.

Istruzioni ai Capi di tutti gli Einsatzgruppen della Polizia di Sicurezza.

Oggetto: Questione ebraica nei territori occupati.

Con riferimento alla riunione tenutasi oggi a Berlino, ribadisco la necessità di mantenere assolutamente segrete le programmate misure definitive (Endziel). Occorre però fare una distinzione tra:

1. il raggiungimento dell'obbiettivo finale che richiederà un certo periodo di tempo;
2. le fasi attraverso le quali raggiungere tale obiettivo, che dovranno essere completate celermente.

Le misure programmate richiederanno la più scrupolosa preparazione sia sotto l'aspetto tecnico che economico. È evidente che gli obiettivi da raggiungere non possono essere descritti nei dettagli. Le istruzioni e le direttive che seguono devono essere intese come suggerimenti pratici per la soluzione dei problemi connessi alla missione affidata ai Comandanti degli Einsatzgruppen.

In questo momento è prioritario che gli ebrei vengano trasferiti dalle campagne alle città. Questo prima fase deve essere completata velocemente distinguendo tra:

1. i territori di Danzica, della Prussia Occidentale, di Poznan e della Slesia Superiore Orientale;
2. gli altri territori occupati.

I territori citati al punto 1. dovranno, nel più breve tempo possibile, essere liberati dagli ebrei che saranno trasferiti e concentrati solo in alcune città.

*Consigli degli Ebrei Anziani*

1. In ciascuna comunità ebraica dovrà essere costituito al più presto possibile un Consiglio degli Ebrei Anziani. Esso sarà composto da 24 ebrei maschi scelti tra le personalità più autorevoli e i rabbini. Il Consiglio dovrà essere ritenuto totalmente responsabile – nel senso

letterale del termine – di garantire l'immediata esecuzione sia delle direttive già emanate che di quelle future.

2. I Consigli dovranno essere avvertiti che in caso di inosservanza di tali direttive, verranno adottati i più severi provvedimenti.

3. Gli Judenräte (Consigli Ebraici) dovranno portare a termine un approssimativo censimento degli ebrei presenti nella loro area classificandoli se possibile, per sesso e fascia di età come segue:

- a. soggetti di età inferiore ai 16 anni;
- b. soggetti di età compresa tra i 16 e i 20 anni;
- c. soggetti di età superiore specificandone la relativa occupazione.

I risultati di questo censimento dovranno essere comunicati nel più breve tempo possibile.

4. Nei campi di concentramento, i Consigli degli Anziani dovranno essere resi responsabili della sistemazione degli ebrei provenienti dalle campagne. Per ragioni generali di sicurezza, la concentrazione degli ebrei nelle città richiederà delle regolamentazioni, come ad esempio il divieto di accesso a determinati quartieri. Potrà anche rendersi necessario che non lascino il ghetto o che non lascino le loro case la sera dopo una certa ora, etc.

---

36

5. I Consigli degli Anziani dovranno essere responsabili anche degli approvvigionamenti necessari agli ebrei per il trasferimento verso le città. Non vi sono obiezioni al fatto che gli ebrei evacuati portino con sé le loro proprietà mobili, a condizione che ciò sia tecnicamente possibile.

6. Per gli ebrei che non ubbidiranno immediatamente all'ordine di trasferimento per validi motivi, sarà tollerato un breve ritardo. Dovranno essere comunque avvertiti che si adotteranno le più severe misure se, trascorso il tempo concesso, non eseguiranno l'ordine.

### ARTICOLO III

1. Dovranno inoltre essere scrupolosamente considerati i bisogni dell'esercito evitando, ad esempio, di danneggiare quelle imprese ebraiche che dovessero risultare essenziali per l'approvvigionamento delle truppe. Tuttavia, in tali casi dovrà essere programmata una rapida arianizzazione di queste aziende prima del trasferimento degli ebrei che attualmente vi lavorano.

2. Per salvaguardare gli interessi tedeschi nei territori occupati è evidente che le industrie di guerra e altre imprese o fabbriche gestite da ebrei che risultino di rilevante importanza per il Piano Quadriennale, dovranno essere preservate. Anche in tali casi si renderà necessaria una rapida arianizzazione prima di completare il trasferimento degli ebrei.

3. Infine, occorre considerare la situazione degli approvvigionamenti alimentari nei territori occupati. Ad esempio, laddove sia possibile è necessario che la terra di proprietà degli ebrei sia affidata alle cure dei contadini tedeschi o polacchi confinanti, in modo da assicurare il raccolto e la nuova semina dei campi. Per questa importante questione si dovrà prendere contatto con gli esperti agronomi dell'Amministrazione Civile.

*Decreto di polizia relativo al marchio di identificazione degli ebrei  
– 1 Settembre 1941 Articolo I*

1. Agli Ebrei (vedi Articolo 5 del *Primo Decreto Supplementare alla Legge sulla Cittadinanza Tedesca del 14 Novembre 1935*) di età superiore ai sei anni, è proibito mostrarsi in pubblico senza il simbolo giudeo della Stella di Davide.

2. Tale simbolo è rappresentato da una stella a sei punte di stoffa gialla bordata di nero, di formato equivalente al palmo di una mano. In essa deve essere inscritta, a caratteri neri, la parola "GIUDEO". La stella deve essere cucita sul lato sinistro del petto degli abiti in modo ben visibile.

ARTICOLO 2

1. Agli Ebrei è proibito:

- a. uscire dall'area in cui risiedono senza un permesso scritto rilasciato dalla Polizia locale.
- b. indossare medaglie, decorazioni, o altre mostrine.

*Lettera di Stuckart – 16 Marzo 1942*

Lettera segreta del Segretario di Stato agli Interni Wilhelm Stuckart ai partecipanti alla conferenza del Wannsee, riguardante la soluzione finale" della questione ebraica.

La questione discussa nella *riunione del 20 gennaio 1942*, relativa allo status da attribuire, nell'immediato futuro, ai Mischlinge ebrei di primo grado, mi induce a esaminare ancora una volta le possibilità prese in considerazione per la soluzione di questa questione, adottando l'unico criterio che non occorre sottolineare esplicitamente, rappresentato dall'interesse del popolo tedesco.

Vi è totale accordo sul fatto che il sangue ebraico, anche nel caso in cui i suoi portatori siano di sangue misto, debba essere espulso non solo dal sangue tedesco ma anche da quello Europeo. Dovrà essere assolutamente impedita, cioè, ogni mescolanza di sangue con i tedeschi o con le razze affini.

Tuttavia, a mio parere, non si può non prendere in considerazione il fatto che con il trasferimento dei mezzo-ebrei si sacrifica anche il cinquanta per cento di sangue tedesco. Dal punto di vista biologico ho sempre ritenuto estremamente pericoloso alimentare con sangue tedesco un fronte nemico.

Questo sangue è infatti in grado di produrre delle personalità in grado di utilizzare contro il sangue tedesco i preziosi caratteri ereditati da quello stesso sangue.

---

38

L'esperienza ci insegna che l'intelligenza e la cultura, insieme al patrimonio ereditario germanico, fanno dei mezzo-ebrei emarginati dal popolo tedesco, dei leader nati e quindi dei pericolosi nemici.

Questo aspetto acquista un peso ancora maggiore, se lo si considera in una ottica europea. Non ho alcun dubbio sul fatto che in Europa la soluzione di questo problema debba avvenire seguendo una linea sostanzialmente unitaria.

Tuttavia, se i mezzo-ebrei venissero separati anche dagli altri popoli europei e trasferiti altrove, ciò equivarrebbe a respingere centinaia di migliaia di detentori di un patrimonio ereditario tedesco o di razza affine che, sottratti alla nostra influenza, potrebbero in futuro schierarsi contro di noi.

Nell'interesse del popolo tedesco nutro a riguardo dubbi così forti da ritenere improponibile la strada della equiparazione tra mezzo-ebrei ed ebrei, e di conseguenza del loro trasferimento, privilegiando invece quella dell'estinzione naturale dei primi. A tal fine sarebbe però necessario un arco di tempo di 3-4 decenni.

È tuttavia preferibile questa soluzione, che peraltro presenta il vantaggio di conservare della manodopera volenterosa, piuttosto che esporsi alle conseguenze estremamente pericolose dal punto di vista politico generale, derivanti da un improvviso trasferimento.

Per quanto riguarda il pericolo biologico rappresentato dai mezzo-ebrei, mi permetto di riproporre la proposta di sterilizzazione di tutti i Mischlinge di primo grado, che non si rivelassero già sterili per altri motivi, che è stata da me avanzata nella riunione del 20 gennaio 1942. Sotto il profilo biologico-razziale con la sterilizzazione verrebbe meno ogni esigenza di affrontare diversamente la questione.

*Decreto sul razionamento alimentare per gli  
ebrei – 18 Settembre 1942*

Il Ministro del Reich per l’Alimentazione e l’Agricoltura Berlino W 8, Wilhelmstrasse 72 18 Settembre 1942.

Ai Governatori di Stato per l’Alimentazione e ai Presidenti degli Uffici Provinciali per l’Alimentazione della Prussia, ad eccezione dei territori dell’Est non incorporati nell’Alta Slesia.

Per conoscenza ai Presidenti di Distretto (Regierungspraesidenten).  
Oggetto: Razioni alimentari per gli ebrei.

*1. Razioni*

A partire dal 19 ottobre 1942, gli ebrei non potranno più ricevere i seguenti generi alimentari:

Carne, prodotti derivati della carne, uova, derivati del grano (dolci, pane bianco, panini, fecola di grano, ecc.), latte fresco intero, latte fresco scremato e tutti quei cibi che saranno distribuiti non in base alle carte annonarie distribuite nel Reich ma in base a certificati locali di distribuzione o attraverso provvedimenti speciali emanati dagli Uffici dell’Alimentazione locali.

I bambini e i ragazzi ebrei sino ai 10 anni di età riceveranno la razione di pane uguale a quella dei normali consumatori. I bambini ebrei fino ai 6 anni d’età riceveranno la razione di grassi assegnata al normale consumatore ma senza sostituti del miele e senza cacao in polvere. I ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni non riceveranno



il supplemento di marmellata distribuito alla corrispondente fascia. I bambini ebrei sino ai 6 anni riceveranno mezzo litro di latte fresco scremato al giorno.

Conseguentemente non dovranno più essere rilasciate agli ebrei tessere e certificati locali di prelevamento per carne, uova o latte. I bambini e i ragazzi ebrei sino ai 10 anni di età riceveranno le tessere per il pane e quelli sino ai 6 anni le tessere per i grassi identiche a quelle dei normali consumatori. Le tessere per il pane rilasciate agli ebrei dovranno consentire il prelevamento soltanto di prodotti confezionati a base di segale. I bambini ebrei sotto i 6 anni di età riceveranno un certificato di prelevamento per il latte fresco scremato. Su di esso dovrà essere annotata la frase “Buono per mezzo litro giornaliero”.

### *2. Regolamentazione per gli infermi*

Le regole per la distribuzione alimentare agli ammalati alle persone inferme, alle partorienti e alle donne in allattamento non si applicano agli ebrei. Le norme stabilite dal presente Decreto si applicano anche agli ebrei ricoverati negli ospedali.

---

40

### *3. Distribuzioni speciali*

Gli ebrei sono esclusi da qualsiasi distribuzione speciale.

### *4. Cambio di tessere annonarie con buoni per viaggi o per ristoranti*

Il cambio di tessere annonarie con biglietti di viaggio e buoni pasto per ristoranti può essere consentito agli ebrei soltanto in casi urgenti ed eccezionali.

### *5. Cibo non compreso nel razionamento*

Per l'acquisto di generi alimentari non razionati, gli ebrei non saranno soggetti a restrizioni sino a quando tali generi saranno disponibili in quantità sufficiente per la popolazione ariana. I generi alimentari non compresi nel razionamento che vengono distribuiti di tanto in

tanto e in quantità limitate, come ortaggi, aringhe, pasta di pesce, etc. non dovranno essere distribuite agli ebrei. Gli Uffici dell'Alimentazione sono autorizzati a permettere agli ebrei l'acquisto di rape, foglie di cavolo, etc.

#### *6. Timbrature delle tessere annonarie*

Le tessere annonarie rilasciate agli ebrei dovranno essere sovrastampate diagonalmente (cioè sopra ciascun buono) con la scritta continua della parola "giudeo". A questo scopo dovrà essere scelto un colore che contrasti con il colore di base della tessera annonaria. Non è necessario quindi l'annullamento di questi buoni prima del rilascio delle tessere.

#### *7. Orari speciali di acquisto per gli ebrei*

Per evitare inconvenienti nell'approvvigionamento alla popolazione ariana si raccomanda alle Autorità preposte all'alimentazione di stabilire orari speciali per gli acquisti da parte degli ebrei.

#### *8. Pacchi dono indirizzati ad ebrei*

Gli Uffici dell'Alimentazione dovranno registrare per intero sulle tessere annonarie degli ebrei i generi alimentari contenuti nei pacchi dono loro indirizzati. Qualora si trattasse di prodotti sottoposti a razionamento, ma non regolarmente distribuiti (come caffè, cacao, the, etc.), l'intero pacco o ciò che a causa della ritardata registrazione del pacco stesso non sia stato ancora utilizzato, dovrà essere messo a disposizione dei grandi consumatori come gli ospedali o scaricato dalle razioni degli ebrei. Nel Decreto del 29 Aprile 1941, di cui si acclude copia, il Ministro delle Finanze ha incaricato gli Uffici della Dogana di redigere rapporti settimanali da inviarsi all'Ufficio dell'Alimentazione competente per territorio. In tali rapporti dovrà essere annotata la quantità e la tipologia dei pacchi in arrivo quando sia certo o si sospetti che il destinatario sia ebreo. Nel caso in cui il rapporto dell'Ufficio Doganale giunga all'Ufficio dell'Alimentazione con un ritardo tale che il cibo contenuto nei pacchi dono sia stato già interamente consumato, questo dovrà essere comunque detratto

dalle razioni spettanti agli ebrei. Nel caso in cui gli uffici della Polizia di Stato siano informati dell'arrivo di pacchi alimentari provenienti dall'estero e indirizzati ad ebrei, dovranno sequestrarli e metterli a disposizione degli Uffici dell'Alimentazione.

## 2.6 *Le leggi razziali italiane (1938-1939)*

**L'unica razza che conosco è quella umana.**

(ALBERT EINSTEIN)

### *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*

LE LEGGI RAZZIALI DEL FASCISMO:

GLI EBREI ESPULSI DA SCUOLE E UNIVERSITÀ REGIO DECRETO

LEGGE 5 SETTEMBRE 1938 – XVI, N. 1390

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per la volontà della nazione re d'Italia imperatore d'Etiopia.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### ARTICOLO I

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente Decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

#### ARTICOLO 2

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

#### ARTICOLO 3

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

#### ARTICOLO 4

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

#### ARTICOLO 5

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

#### ARTICOLO 6

Agli effetti del presente Decreto Legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

#### ARTICOLO 7

Il presente Decreto Legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

*Provvedimenti per la difesa della razza  
italiana – 17 novembre 1938*

REGIO DECRETO LEGGE 17 NOVEMBRE 1938 – XVII, N. 1728

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia imperatore d'Etiopia.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. n. 2, della Legge 31 gennaio 1936 – IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI

ARTICOLO 1

---

44

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

ARTICOLO 2

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

ARTICOLO 3

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

#### ARTICOLO 4

Ai fini i dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

#### ARTICOLO 5

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

#### ARTICOLO 6

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della Legge 27 maggio 1929 – VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

#### ARTICOLO 7

L'ufficiale di stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.

CAPO II.  
DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA

ARTICOLO 8

Agli effetti di legge:

a. è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b. è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c. è considerato da razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d. è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1° ottobre 1938 – XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

---

46

ARTICOLO 9

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni e autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

ARTICOLO 10

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a. prestare servizio militare in pace e in guerra;

b. esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

- c. essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del Regio Decreto Legge 18 novembre 1929 – VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
- d. essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- e. essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al Regio Decreto Legge 5 ottobre 1936 – XIV, n. 1743.

Con Decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

#### ARTICOLO 11

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

#### ARTICOLO 12

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

#### ARTICOLO 13

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:



*Il “Manifesto della razza” (1938)<sup>1</sup>*

Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle università italiane, che hanno, sotto l’egida del Ministero della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista.

1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi.

Dire che esistono le razze umane non vuoi dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre,

---

<sup>1</sup> Da «La difesa della razza», direttore Telesio Interiandi, anno I, numero 1, 5 agosto 1938, p. 2.

sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

4. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

5. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione *razziale* è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

6. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

7. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-

europee, questo vuoi dire elevare l'Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

8. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

11. le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

12. le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento

dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato

*Il Gran Consiglio del fascismo sulla questione razziale (1938)  
Dichiarazione sulla razza*

Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.

Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.

Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

- a. il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
- b. il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
- c. il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
- d. dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori

*Ebrei ed ebraismo*

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale – specie dopo l'abolizione della massoneria – è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato – in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.

L'immigrazione di elementi stranieri – accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico

a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.

*Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri*

Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili – secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie – è indispensabile.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:

- a. abbiano un'età superiore agli anni 65;
- b. abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

*Ebrei di cittadinanza italiana*

Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

- a. è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
- b. è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
- c. è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
- d. non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

*Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana*

Nessuna discriminazione sarà applicata – escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado – nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana – quando non abbiano per altri motivi demeritato – i quali appartengono a:

1. famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo, libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2. famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
3. famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
4. famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5. famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6. famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19-20-21-22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani;
7. famiglie aventi eccezionali benemerienze che saranno accertate da apposita commissione.

*Gli altri ebrei*

I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

- a. essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
- b. essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
- c. essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
- d. prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

1. che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
2. che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
3. che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
4. che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

*Immigrazione di ebrei in Etiopia*

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

*Cattedre di razzismo*

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

*Alle camicie nere*

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso d& problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

*Le leggi razziali del fascismo: Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte degli ebrei*

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DA PARTE DEI  
CITTADINI DI RAZZA EBRAICA – 29 GIUGNO 1939

Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII, n. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:

CAPO I.  
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.

ARTICOLO 2

Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaio. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio Decreto Legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

ARTICOLO 3

I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio Decreto Legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli, albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

ARTICOLO 4

I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del



capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

#### ARTICOLO 5

Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

#### ARTICOLO 22

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.

#### ARTICOLO 23

I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al Regio Decreto Legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio Decreto Legge 20 settembre 1934 XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.

#### ARTICOLO 24

I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 25

È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

#### ARTICOLO 28

I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del Regio Decreto Legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti colo-

ro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

#### ARTICOLO 29

I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.

#### ARTICOLO 30

Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

### 2.7 *L'apartheid*

*L'apartheid* (lingua *afrikaans*, letteralmente "separazione") era la politica di segregazione razziale istituita dal governo di etnia bianca del Sudafrica nel dopoguerra e rimasta in vigore fino al 1990. L'apartheid fu applicato dal governo sudafricano anche alla

Namibia, fino al 1990 amministrata dal Sudafrica. L'apartheid è stato proclamato crimine internazionale da una convenzione delle Nazioni Unite, votata dall'assemblea generale nel 1973 e entrata in vigore nel 1976 (*International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid*), ed è stato successivamente inserito nella lista dei crimini contro l'umanità che la Corte penale internazionale può perseguire.

### *Storia e origini*

Il termine *apartheid* è stato usato in senso politico per la prima volta nel 1917 dal primo ministro sudafricano Jan Smuts, ma, solo dopo la vittoria del National Party alle elezioni del 1948, l'idea venne trasformata in un sistema legislativo compiuto.

I principali ideologi dell'apartheid furono i primi ministri Daniel Francois Malan (in carica dal 1948 al 1954), Johannes Gerhardus Strüdom (dal 1954 al 1958) e Hendrik Frensch Verwoerd (vero e proprio “architetto dell'apartheid”, in carica dal 1958 fino al suo assassinio nel 1966). Quest'ultimo, definiva l'apartheid come “una politica di buon vicinato”.

L'apartheid aveva due manifestazioni:

- la separazione dei bianchi dai neri nelle zone abitate da entrambi (per esempio rispetto all'uso di mezzi e strutture pubbliche);
- l'istituzione dei *bantustan*, i territori semi-indipendenti in cui molti neri furono costretti a trasferirsi.

In Sudafrica, mentre i neri e i meticci costituivano l'80% circa della popolazione, i bianchi si dividevano in coloni di origine inglese ed afrikaner. Gli *afrikaner*, che costituivano la maggioranza della popolazione bianca, erano da sempre favorevoli ad una politica razzista; mentre i sudafricani di origine inglese, malgrado il sostanziale appoggio dell'*apartheid*, erano più concilianti nei confronti dei connazionali neri.

Con le elezioni del 1923 vennero introdotti nel paese i primi elementi di segregazione razziale, ma nel 1939 Jan Smuts (ex capo del governo sudafricano) tornò al potere e il nazionalismo afrikaner non poté proseguire il suo progetto politico di teorizzazione dell'apartheid. La filosofia dell'apartheid affermava di voler dare ai vari

gruppi razziali la possibilità di condurre il proprio sviluppo sociale in armonia con le proprie tradizioni. Più tardi venne creata un'organizzazione segreta per promuovere gli interessi degli *afrikaner*.

### *Istituzione dell'apartheid*

L'apartheid prese definitivamente forma nel 1948. Le principali leggi che costituivano il sistema erano:

- proibizione dei matrimoni interrazziali;
- legge secondo la quale avere rapporti sessuali con una persona di razza diversa diventava un fatto penalmente perseguibile;
- legge che imponeva ai cittadini di essere registrati in base alle loro caratteristiche razziali (*Population Registration Act*);
- legge che permetteva di bandire ogni opposizione che venisse etichettata dal governo come “comunista” (usata per mettere fuori legge nel 1960 l'African National Congress (ANC), la più grande organizzazione politica che includeva i neri, di stampo socialista, ma non comunista);
- legge che proibiva alle persone di diverse razze di entrare in alcune aree urbane;
- legge che proibiva a persone di colore diverso di utilizzare le stesse strutture pubbliche (fontane, sale d'attesa, marciapiedi, etc.);
- legge che prevedeva una serie di provvedimenti tutti tesi a rendere più difficile per i neri l'accesso all'istruzione;
- legge che sanciva la discriminazione razziale in ambito lavorativo;
- legge che istituiva i *bantustan*, ghetti per la popolazione nera, nominalmente indipendenti ma in realtà sottoposti al controllo del governo sudafricano;
- legge che privava della cittadinanza sudafricana e dei diritti a essa connessi gli abitanti dei *bantustan*;
- legge che costringeva la popolazione nera a poter frequentare i quartieri della gente “bianca” solo con degli speciali passaporti.

Nel 1956 la politica di apartheid fu estesa a tutti i cittadini di colore, compresi gli asiatici. Negli anni sessanta, 3,5 milioni di neri, chiamati bantù, furono sfrattati con la forza dalle loro case e reinsediati nelle “*homeland* del sud”. I neri furono privati di ogni diritto

to politico e civile. Potevano frequentare solo l'istituzione di scuole agricole e commerciali speciali. I negozi dovevano servire tutti i clienti bianchi prima dei neri. Dovevano avere speciali passaporti interni per muoversi nelle zone bianche, pena l'arresto.

## 2.8 *Il lungo cammino verso la parità di diritti degli afroamericani degli Stati Uniti*

Le numerosissime e contraddittorie tappe della storia dei cittadini degli Stati Uniti di origine africana alla conquista dei pieni diritti civili, dimostrano quanto la lotta sia stata dura e spesso impari fino a tempi recenti. Da sottolineare il fatto che leggi federali intese a salvaguardare di volta in volta alcuni diritti dei cittadini afroamericani sono state assai spesso abilmente e iniquamente eluse a livello statale e locale mediante la promulgazione di un tipo di leggi definite "Jim Crow", dall'appellativo spregiativo riservato agli afroamericani.

È del 1641 la prima legalizzazione, in Massachusetts, della schiavitù dei neri. Ed è nel 1654 che John Casor viene per legge riconosciuto come primo schiavo a vita.

Sintetizziamo proponendo altre date importanti:

1705. Il *Codice degli schiavi* emanato in Virginia stabilisce per la prima volta che lo schiavo è proprietà del padrone.

1775. Il 14 aprile nasce la prima associazione abolizionista statunitense, chiamata in seguito Pennsylvania Abolition Society, il cui presidente è Benjamin Franklin.

1777. L'8 luglio il Vermont è il primo stato ad abolire lo schiavismo.

1789. Il 4 marzo entra in vigore la Costituzione degli Stati Uniti, nella quale un articolo stabilisce che ogni schiavo conti come i tre quinti di una persona libera nel determinare il numero di rappresentanti alla camera (di fatto agevolando una forte maggioranza di rappresentanti degli stati schiavisti).

1829. L'abolizionista David Walker pubblica un resoconto in cui sostiene che gli schiavi devono essere emancipati e che è loro diritto ribellarsi per la libertà.

1831. Inizia la pubblicazione del giornale abolizionista *The Liberator*.

1833. Il 4 dicembre viene fondata la American Antislavery Society.

1839. Dopo un ammutinamento alcuni schiavi si impadroniscono della nave negriera spagnola Amistad. Vengono catturati e processati dalle autorità statunitensi.
1841. La Corte Suprema decide di restituire la libertà agli schiavi della Amistad.
1850. Una sentenza della Corte del Massachusetts mette fine alla discriminazione razziale nelle scuole di Boston.
- 1861-1865. Guerra di secessione. Gli Stati Confederati d'America favorevoli alla schiavitù dichiarano la secessione dall'Unione. Con l'elezione a Presidente di Abramo Lincoln scoppia la guerra civile.
1862. Dopo la battaglia di Antietam il presidente Lincoln annuncia la liberazione di tutti gli schiavi degli Stati della Confederazione, il provvedimento entra in vigore il primo gennaio 1863.
1865. Il 18 dicembre il XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti abolisce la schiavitù in tutto il territorio.
1866. Il Congresso approva la legge che riconosce la cittadinanza a chiunque sia nato sul territorio degli Stati Uniti
1866. Nasce il Ku Klux Klan
1870. Il XV emendamento stabilisce che nessuno Stato può proibire al cittadino di votare in base al colore della pelle o a una precedente condizione di schiavitù.
1875. Il Partito Democratico organizza una serie di azioni violente e intimidatorie ai danni dei cittadini afroamericani per impedire che votino negli Stati del Sud Carolina e del Mississippi.
1896. La Corte Suprema degli Stati Uniti emana una sentenza che sancisce la legittimità della segregazione razziale, proponendo il concetto "separate *but equal*".
1905. Nasce il Niagara Movement, che si batte per i diritti civili e rifiuta l'approccio di altri leader antisegregazionisti giudicati troppo concilianti verso i bianchi.
1909. Nasce la National Association for the Advancement of Colored People.
1910. Nasce la National Urban League, contro le discriminazioni razziali.

1914. Il Presidente Wilson sancisce il ritorno della segregazione razziale negli ambienti di lavoro.
- 1919, 1921. Scoppiano rivolte di stampo razzista che finiscono in massacri dei cittadini afroamericani.
1925. 35.000 attivisti del Ku Klux Klan marciano su Washington per mostrare la forza dell'associazione e con scopo intimidatorio.
1942. Sei attivisti non violenti fondano il *Congress of Racial Equality*
1946. Paul Robeson fonda la *American Crusade Against Lynching*, organizzazione contro la pratica del linciaggio, che raccoglie l'adesione di noti intellettuali e studiosi quali ad esempio Albert Einstein. L'FBI la etichetterà come "fronte comunista".
1954. L'undici luglio viene fondato il *White Citizens' Council*, associazione razzista contro l'integrazione.
1957. Il governatore dell'Arkansas mobilita la Guardia Nazionale per impedire a 9 studenti afroamericani di entrare nella Central High School. Il presidente Dwight Eisenhower trasforma la Guardia Nazionale in corpo federale obbligandola a scortare i 9 ragazzi a scuola.
1961. Il presidente John Fitzgerald Kennedy crea una commissione presidenziale per le pari opportunità, che diverrà l'*Equal Employment Opportunity Commission*.
1963. Il 28 agosto si tiene a Washington la Marcia per il lavoro e la libertà che termina di fronte al Lincoln Memorial dove Martin Luther King pronuncia il memorabile discorso che inizia con: «I have a dream».
1964. Malcom X, uscito dalle fila del movimento Nation of Islam, fonda la Organisation of Afro-American Unity.
1964. Martin Luther King riceve il Premio Nobel.
1965. Assassinio di Malcom X a New York.
1965. Il presidente Johnson proibisce agli Stati pratiche e procedure che inquinino il diritto di voto, e bandisce i test di alfabetizzazione come requisito per le liste elettorali, uno dei principali espedienti messi in atto dagli stati del sud per ostacolare il voto degli afroamericani.
1966. Il 15 ottobre viene fondato il movimento delle Black Panthers (Pantere Nere) a Oakland. Lo scopo è promuovere il Potere Nero

e la difesa delle comunità nere attraverso atti di agitazione sociale.

1968. Il 4 aprile, a Memphis, Martin Luther King viene assassinato a colpi di arma da fuoco da James Earl Ray.
1988. Con il Civil Rights Restoration Act viene stabilito che chi beneficia di fondi federali deve necessariamente applicare la legge sui diritti civili in ogni campo, non solo su quello correlato alla elargizione di fondi.
1989. Colin Powell è il primo afroamericano nominato alla guida degli Stati maggiori militari (Chairman Chiefs of Staff).
1991. Un videoamatore riprende il violento pestaggio subito dal tassista afroamericano Rodney King ad opera di quattro agenti di polizia di Los Angeles. Diffuso da varie emittenti televisive, il filmato causò disordini e fece di nuovo riflettere sulla discriminazione e il razzismo.
2001. Colin Powell è il primo afroamericano a diventare Segretario di Stato.
2008. Il senatore Barack Obama, uscito vincente dalle primarie del Partito Democratico, accetta la Nomination per la presidenza degli States.
2009. Il 4 novembre 2008 Obama vince le elezioni e il 20 gennaio 2009 si insedia alla Casa Bianca. È il quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti.

**Quando mi vedo e mi palpo, / io, Juan senza-nulla fino a ieri, /  
e oggi Juan con-tutto, / volgo gli occhi, guardo, / mi vedo e mi  
palpo / e mi chiedo com'è potuto accadere. / ... Io ho, vediamo  
un po', / che come nero / nessuno mi può fermare / sulla porta  
di un dancing o di un bar. / Oppure alla portineria di un albergo  
/ gridarmi che non c'è una camera, / una piccolissima camera e  
non una camera enorme ... Io ho, vediamo un po' / che ho già  
imparato a leggere, / a cantare, / ho che ho imparato a scrivere,  
/ e a pensare / e a ridere. / Io ho che ho / dove poter lavorare /  
e guadagnare / quello che ho da mangiare. / Io ho, vediamo un  
po', / ho quello che avevo da avere.**

(GUILLÉN: 1964)



## 2.9 *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

I trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. Vi si proclama il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di espressione e di associazione. Vi si proclama inoltre che nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato.

Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a contrarre matrimonio, a possedere dei beni, a prendere parte al governo del proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere un'istruzione. Si contempla inoltre il diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a richiedere asilo in caso di persecuzione.

Molti paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione entro la propria costituzione. Si tratta di una dichiarazione di principi con un appello rivolto all'individuo singolo e ad ogni organizzazione sociale al fine di promuovere e garantire il rispetto per le libertà e i diritti che vi si definiscono. Gli stati membri delle Nazioni Unite non furono tenuti a ratificarla (la dichiarazione non essendo di per sé vincolante), sebbene l'appartenenza alle Nazioni Unite venga di nonna considerata un'accettazione implicita dei principi della Dichiarazione.

Va sottolineato che in base alla Carta delle Nazioni Unite gli stati membri s'impegnano ad intervenire individualmente o congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo è un obbligo di carattere legale. La dichiarazione rappresenta un'indicazione autorevole di che cosa siano i diritti umani e le libertà fondamentali.

*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*

PREAMBOLO

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo.

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione.

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni.

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà.

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni.

L'assemblea generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti dell'uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,

mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

*Dichiarazione universale dei diritti umani*

ARTICOLO 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

ARTICOLO 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

ARTICOLO 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

ARTICOLO 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

ARTICOLO 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

ARTICOLO 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

ARTICOLO 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

ARTICOLO 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

ARTICOLO 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

ARTICOLO 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà dai pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

ARTICOLO 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

ARTICOLO 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

ARTICOLO 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

ARTICOLO 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

ARTICOLO 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

ARTICOLO 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

ARTICOLO 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

ARTICOLO 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

ARTICOLO 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

ARTICOLO 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

ARTICOLO 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

ARTICOLO 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

ARTICOLO 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà,

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

ARTICOLO 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

ARTICOLO 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

ARTICOLO 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

ARTICOLO 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale,



dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

#### ARTICOLO 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

## CAPITOLO 3

### *La storia senza fine degli stermini di massa*

Nel suo libro *Peggio della guerra. Gli stermini di massa nella storia dell'umanità*, Daniel Jonah Goldhagen presenta nel secondo capitolo, *La nostra epoca di dolore*, un numero impressionante di atrocità commesse nel mondo sotto la fragile copertura di svariati pretesti. Citeremo qualche breve brano, capace comunque di suscitare la nostra repulsione di fronte alla sopraffazione di una umanità senza difesa.

Il 2 ottobre 1904 il generale Lothar von Trotha, governatore della colonia tedesca dell'Africa sudoccidentale (l'odierna Namibia) e comandante dell'esercito, annunciò, in un proclama pubblico, la sua intenzione di annientare il popolo herero (colpevole di essersi ribellato alle vessazioni e alle spoliazioni operate dai tedeschi).

Io, Grande Generale dei Soldati tedeschi, indirizzo questa lettera al popolo herero. Gli herero non sono più considerati sudditi tedeschi. Hanno ucciso, rubato... e ora rifiutano per codardia di continuare a combattere. Ho questo da dire loro: chi consegna prigioniero uno dei capitani a una delle mie guarnigioni riceverà 1.000 marchi, e chi consegna Samuel Maharero avrà diritto a una ricompensa di 5.000 marchi. Gli herero dovranno lasciare il paese. Altrimenti li costringerò a farlo con le armi. Ogni herero, armato o disarmato, con o senza bestiame, trovato entro i confini tedeschi sarà fucilato. Non accetterò più neanche donne e bambini. Li riporterò con la forza al loro popolo, altrimenti ordinerò di sparare contro di loro. Queste sono le mie parole per il popolo Herero.

...L'impudente proclama e le prodezze eliminatorie di von Trotha e dei tedeschi non fecero scalpore né in Germania né a livello internazionale. Anticipando Hitler, von Trotha reagì alla successiva ribel-

lione del popolo nama nello stesso modo, sentenziando il 22 aprile 1905.

Il nama che decide di non arrendersi e si fa trovare in area tedesca sarà fucilato, finché tutti non saranno stati sterminati. Coloro che, all'inizio della ribellione, hanno assassinato o ordinato di assassinare dei bianchi saranno, secondo la legge, puniti con la morte. Quanto ai pochi non sconfitti, subiranno la sorte degli herero, che nella loro cecità, credevano anch'essi di poter muovere guerra con successo al potente Imperatore e al grande popolo tedesco. Vi chiedo, dove sono oggi gli Herero?

I (colonizzatori) tedeschi massacrarono circa la metà dei ventimila nama e rinchiusero la maggior parte degli altri in campi di concentramento, eliminandoli dalla colonia tedesca. E uccisero anche circa un terzo dei Damara che non si erano ribellati, solo perché facevano fatica a distinguerli dagli herero.

...Von Trotha emanò il suo famigerato "ordine di sterminio" quando gli herero, già sconfitti, chiedevano la pace. Voleva farla finita con loro. Sette anni più tardi l'80 per cento degli ottantamila herero era stato massacrato. Una volta stabilito che essi "avevano cessato di esistere come tribù", i tedeschi si appropriarono delle loro terre e del loro bestiame, e imposero ai superstiti una sorta di apartheid. Del perché il benessere economico di 4500 coloni e la gloria dell'impero germanico valessero l'eliminazione di due popoli venti volte più numerosi della piccola colonia, i tedeschi si diedero varie spiegazioni. Gli assassini sono sempre convinti di avere buone ragioni per ammazzare le loro vittime, e la più tipica è una sincera menzogna: che si tratta di delinquenti, canaglie o intralci talmente grandi da meritare la pena di morte...

A differenza delle depredazioni coloniali avvenute tra il XVI e il XIX secolo – inclusa la tratta transatlantica degli schiavi, un eccidio di massa su scala gigantesca in cui persero la vita dai quindici ai venti milioni di africani, il doppio dei dieci milioni circa che, sopravvissuti, divennero schiavi –, la maggior parte delle stragi ed eliminazioni di massa della nostra epoca non è stata perpetrata da potenze coloniali o conquistatrici ma esclusivamente o principalmente all'in-

terno dei paesi stessi abitati da carnefici e vittime. In questo senso lo sterminio degli armeni ad opera dei turchi durante la prima guerra mondiale... è tipico. Considerando gli armeni un elemento irriducibilmente non turco e una minaccia di secessione, i dirigenti turchi, sotto la copertura della guerra, decisero di risolvere una volta per tutte la loro "questione armena"...

Il console americano a Kharpert riferì: "Se si trattasse semplicemente di essere obbligati a partire per andare altrove, non sarebbe una tragedia, ma tutti sanno che si tratta di incamminarsi verso la morte... L'intera manovra ha l'aria di essere il massacro più accuratamente organizzato ed efficace che questo paese abbia mai conosciuto".

...I turchi costrinsero donne e bambini (e gli uomini che non erano già stati massacrati lungo il percorso) a camminare per mesi senza scarpe, con poco cibo, senza alcun riparo, spesso senza coperte di notte. Le strade secondarie della Turchia erano percorse da folle di armeni che sembravano morti viventi... La loro destinazione era il deserto, ove un numero enorme di essi trovò la morte, e alla fine della marcia forse duecentomila superstiti furono massacrati. I turchi eliminarono quasi completamente i due milioni di armeni che vivevano in Turchia, sterminandone un milione e duecentomila ... massacro. Hitler uccise forse venti milioni di persone, Stalin otto milioni se non di più. Mao forse cinquanta milioni, la dinastia dei Kim forse oltre quattro milioni, e Pol Pot la percentuale più alta di abitanti di un singolo paese, oltre il 20 per cento dei cambogiani. Ognuno di loro mise in piedi come infrastruttura di dominio, violenza e morte una nuova istituzione politica, il sistema dei campi ... la seconda guerra mondiale vide carneficine simili a opera dei giapponesi in Cina, Corea e altri paesi asiatici; dei tedeschi da un capo all'altro d'Europa; di altri europei, come lo sterminio dei serbi, e non solo dei serbi, compiuto dai croati; e degli americani a Hiroshima e Nagasaki; un'ondata di massacri senza uguali per estensione geografica e varietà nel nostro come in nessun altro tempo..." (Goldhagen: 2009).

E l'elenco potrebbe continuare:

- eccidio di oltre mezzo milione di comunisti indonesiani eseguito dalle truppe governative indonesiane, 1965;

- sterminio di centomila hutu a opera dei tutsi in Burundi, 1972;
- sterminio dei Tutsi, forse venticinquemila, ad opera degli Hutu, 1993;
- stragi degli anni settanta e ottanta del regime di Augusto Pinochet in Cile, della giunta militare in Argentina, di José Efraim Rios Montt in Guatemala...

Ma... I più micidiali assassini del nostro tempo Hitler in Europa, Kim Il Sung e suo figlio Kim Jong Il in Corea del nord, Pol Pot in Cambogia, Stalin in Unione Sovietica e Mao Tse-tung in Cina e in Tibet, hanno agito mossi da convinzioni che chiedevano la completa trasformazione (imposta con la forza) della loro società... Le imprese eliminazioniste di questi assassini di massa hanno diverse caratteristiche in comune. Una è l'immane dimensione del massacro, [...] l'altra che [...] ognuno di essi mise in piedi come infrastruttura di dominio, violenza e morte una nuova istituzione politica, il sistema dei campi, un sistema in parte autonomo, anche se integrato nella società. Hitler istituì il *lager*, Stalin il *gulag*, Mao il *laogai* ("riforma attraverso il lavoro"), Pol Pot le *cooperative*... Essi non uccisero la maggior parte delle loro vittime in fulminei attacchi, ma nel tempo, lungo gli anni della loro permanenza al potere... (Goldhagen: 2009).

## CAPITOLO 4

### *Sei buoni motivi per essere antirazzisti*

#### *4.1 Il primo motivo: in nome dell'Illuminismo*

Perché essere antirazzista? Prima risposta, sulla scia dell'illuminismo, in nome della Civiltà, del Progresso o dell'Umanità vera, compiuta, dell'avvenire: per lottare contro la Barbarie, e, più ambiziosamente, per porre fine alla Barbarie nel mondo degli uomini. L'antirazzismo è un umanesimo. Si tratta di superare il passato dell'umanità, le forme di comportamento arcaico degli esseri umani. Rompere con il passato tribale, superare definitivamente la barbarie delle origini. La "barbarie" è la categoria che raggruppa tutte le figure del passato ripugnante della specie umana. Si tratta di impedire il ritorno del primitivo nel presente. Ne conosciamo le principali formulazioni: porre fine allo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, all'ineguaglianza tra gli uomini, al dominio delle maggioranze sulle minoranze, alla discriminazione e alla segregazione, e, ovviamente, alla violenza in tutte le sue forme. Radicalizzata, tale volontà di realizzare le promesse della Civiltà, di civilizzare radicalmente l'umanità, comporta il tentativo di sradicare le passioni negative della natura umana, di eliminare, nell'uomo, la sua parte cattiva o patologica. Essere antirazzisti, in questo senso, significa postulare che il "razzismo" designa l'insieme di tali passioni, di tali attitudini e di tali comportamenti condannabili, o che ne caratterizza le manifestazioni estreme. L'antirazzismo può allora presentarsi come un progetto di riumanizzazione

#### 4.2 *In nome della verità scientifica*

Seconda risposta, in nome della verità, ossia della verità scientifica e del progresso della conoscenza: per lottare contro, la potenza della falsità e della menzogna. L'antirazzismo si definisce, e così fonda se stesso, come un discorso di verità che deriva dal dovere di combattere le idee false, i giudizi erronei, i ragionamenti sbagliati, le teorie pseudoesplicative o le pseudoteorie scientifiche. In tal modo, l'antirazzismo lega il proprio destino a quello delle verità scientifiche, inseparabili dalle teorie che evolvono, variano, o scompaiono per far posto ad altre teorie. Tuttavia, se è vero che attualmente, dal punto di vista della genetica delle popolazioni, nulla permette di suddividere la specie umana in razze distinte definite in modo tipologico (in quanto varietà bioculturali della specie), nulla ci assicura che sarà sempre così anche un domani. L'attuale sconfitta di numerose teorie razzialiste dalla pretesa scientifica non pregiudica affatto un futuro statuto scientifico di eventuali nuove teorizzazioni della differenza intergrupale ("razziale" o non). Limitarsi ad affermare che il "razzismo" – ridotto a un insieme di tesi, e dunque a un razzialismo dogmatico – è scientificamente falso, non significa soltanto avventurarsi nel cattivo infinito del relativismo epistemico, ma ricorrere anche all'uso scienziato di un argomento d'autorità ("la scienza dice che..."). A un dogmatismo scienziato – quello del preteso "razzismo scientifico", che, per esempio, fonda la tesi dell'ineguaglianza delle razze sui risultati dei "bianchi" e dei "neri" americani ai test del Quoziente intellettivo – si replica, così, inevitabilmente, con un altro dogmatismo scienziato, fondato su basi necessariamente provvisorie e incerte ("la razza non esiste", "le razze non hanno fondamenti genetici", ecc.). Ma in tal modo si confina la posizione antirazzista nei ristretti limiti del sapere biologico, e di un biologismo o di un naturalismo scienziato, come se la scienza dovesse fondare la morale e la politica, e sostituire le forme di percezione comune (per le quali le "razze" esistono) con dei modelli formali. Di fronte a coloro che credono di potersi limitare a lottare contro il razzismo spiegando agli ignoranti che le razze umane sono delle finzioni poiché attualmente appaiono prive di qualsiasi fondamento genetico, il genetista Pierre-Henri Gouyon pone il vero problema, riformulandolo in tal

modo: “E se ne avessero uno? Bisognerebbe dunque essere razzisti? No. Un’enorme parte dell’attività umana consiste da sempre nel battersi contro ciò che il suo ambiente le vuole imporre. Qualsiasi cosa si possa dimostrare, la Natura non deve dettare la mia morale”. Il rifiuto morale del razzismo sembra più solido, indipendentemente da ogni riferimento alla scientificità attuale o futura di questa o quella tesi “razzista”. L’imperativo morale è incondizionato, e il suo messaggio antirazzista è estremamente chiaro: in quanto abolisce o nega la dignità umana, il razzismo deve essere assolutamente condannato.

### 4.3 *In nome del Bene*

Poniamo di nuovo, allora, la domanda: “perché essere antirazzisti?”. Terza risposta, in nome del Bene, della volontà o della speranza che si compia il regno del Bene, il che significa porre fine a tutte le figure o le cause del Male o dell’infelicità umana, a tutto ciò che divide o oppone gli uomini, a tutto ciò che li ferisce e li umilia. L’antirazzismo derivato dall’ideale del bene di tutti gli uomini sarà dunque in rivolta contro un certo numero di fatti o di fenomeni osservabili, che si ritiene che frappongano un ostacolo all’avvento del regno del bene in terra: da un lato, il particolare, il limitato, il conflittuale, l’ineguale; dall’altro, l’odio, il disprezzo, la guerra, la violenza in tutte le sue forme, il dominio, lo sfruttamento, l’esclusione socio-economica o culturale, ecc. L’antirazzismo morale si configura così come un umanitarismo, che mira ad assicurare la felicità o la salvezza indistintamente a tutti gli uomini, in un mondo infine pacifico e fraterno. La metafora della “fraternità universale” colora il messaggio universalista di un riferimento ai legami del sangue: l’Umanità deve “realizzare” la propria unità – nel doppio senso del verbo: compiere e prendere coscienza –, deve divenire, insomma, quello che è, ossia una grande famiglia.



#### 4.4 *In nome del fatto di evitare il peggio*

In quanto identifica il razzismo come il peggiore degli “ismi” e come la pratica politica più inumana, questa quarta risposta è anch’essa d’ordine morale: evitare il peggio, o, per lo meno, limitarne gli effetti. Il suo fondamento normativo non è più la buona volontà di eliminare tutto il male, ma quella di eliminare le sue peggiori manifestazioni. Il campo dell’intollerabile non viene più caratterizzato globalmente per essere totalmente denunciato e condannato, ma viene analizzato nelle sue figure definite più o meno intollerabili. L’intollerabile non viene più percepito come un blocco, ma come una graduazione. Di qui la visione di una scala graduata che va dal più intollerabile al meno intollerabile.

La volontà di realizzare il Bene, o l’insieme dei valori positivi, nel mondo storico in cui vivono gli uomini, costituiva una risposta morale forte, e immodesta, alla domanda: “Perché essere antirazzisti?”. Sulla base del principio di tolleranza si può tuttavia formulare una risposta morale modesta, che si limita alla seguente prescrizione: tutto può e deve essere tollerato, salvo il peggio. Di conseguenza, non si cerca più di realizzare il bene ma di evitare il peggio. Se il peggio è il razzismo, assimilato al Male assoluto, il dovere di lotta contro il razzismo si definisce come il solo imperativo incondizionato. La cosa assolutamente intollerabile che deve essere negata – sia a livello speculativo che a livello pratico – è il razzismo.

#### 4.5 *In nome della pace e dell’uguaglianza*

La quinta risposta alla domanda del “perché” viene formulata in nome del dovere universalista di realizzare ad ogni prezzo la pace e l’uguaglianza, attraverso l’unificazione definitiva del genere umano. Si esorta la soppressione di tutte le barriere razziali, etniche, culturali, nazionali, ecc., che dividono gli uomini e li contrappongono gli uni agli altri, o che si pensa che li contrappongano.

#### 4.6 *In nome del diritto alla differenza*

Sesta risposta, in nome della preservazione della diversità e del rispetto delle identità collettive: per affermare e mantenere le differenze culturali tra gli uomini., per difendere ed esprimere il diritto alla differenza, per fare in modo che le identità collettive (etniche o culturali) siano rispettate. Si suppone, allora, che la diversità culturale sia un attributo della natura umana, o che faccia parte dell'umanità dell'uomo, della sua essenza. Dal che risulta che la cancellazione della variabilità culturale dell'umanità sarebbe una negazione di ciò che forma la specificità dell'umano, di ciò che dà al modo d'essere degli uomini la possibilità di un'esistenza dotata di senso e di valore. Riconoscere la dignità di un essere umano, significa riconoscere la dignità della sua comunità d'appartenenza, o anche il valore della sua identità collettiva, quella che assume, che privilegia o che ha scelto. Una simile visione antropologica può essere caratterizzata come un essenzialismo pluralista, il quale si fonda sul postulato secondo cui la diversità culturale è iscritta nell'essenza stessa dell'umanità. La disumanizzazione si compie, allora, con la negazione dell'identità; non riconoscere il valore della comunità d'appartenenza di un essere umano equivale a non riconoscere quest'ultimo come propriamente umano. «L'appartenenza al genere umano è mediata dall'appartenenza comunitaria. La visione antropologica assume così un senso morale». (Taguieff: 1999)

***C'è uno strano e tragico controsenso associato al problema del razzismo. Quasi nessuno vuole essere considerato razzista, eppure il razzismo ancora esiste, autentico e tenace.***

(MEMMI: 1999)



## Qualche suggerimento bibliografico

*La bibliografia sul tema è vastissima, si danno qui di seguito indicazioni di massima*

- MARTA ASCOLI, *Auschwitz è di tutti*, Rizzoli, Milano 2011.
- TAHAR BEN JELLOUN, *Il razzismo spiegato a mia figlia*, Bompiani, Milano 2010.
- LUCA BRAVI, *Altre tracce sul sentiero per Auschwitz. Il genocidio dei Rom sotto il Terzo Reich*, CISU, Roma 2002.
- RAQUEL CHANG-RODRIGUEZ, *Voces de Hispanoamerica*, Ed. 3 Nicolàs Guillèn, Thomson Heinle, Boston 2004.
- Codes noirs de l'esclavage aux abolitions*, introduzione di Christiane Taubira, Editions Dalloz, Parigi 2006.
- UMBERTO ECO, *Costruire il nemico e altri scritti occasionali*, Bompiani, Milano 2011.
- FELICE GAMBIN, *Alle radici dell'Europa. Mori, Giudei e Zingari nei paesi del Mediterraneo occidentale*, SEID, Firenze 2011.
- RÉNÉ GIRARD, *Il capro espiatorio*, Adelphi, Milano 1999.
- DANIEL G. GOLDHAGEN, *Peggio della guerra. Lo sterminio di massa nella storia dell'umanità*, A. Mondadori editore, Milano 2010.
- NICOLÀS GUILLÈN, *Poema con niños*, ed. Losada, Buenos Aires 1957.
- NICOLÀS GUILLÈN, *Tengo*, Universidad Central de las Villas, Santa Clara 1964.
- ZVI KOLITZ, *Yossl Rakover si rivolge a Dio*, Adelphi, Milano 1997.
- PRIMO LEVI, *I sommersi e i salvati*, Einaudi, Torino 1986.
- PRIMO LEVI, *Se questo è un uomo*, Einaudi, Torino 1958.
- NELSON MANDELA, *Il lungo cammino verso la libertà*, Universale Economica Feltrinelli, Milano 2010 (1994).
- ALBERT MEMMI, *Il razzismo. Paura dell'altro e diritti della differenza*, Costa & Nolan, Genova 1999.

- ITALO MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire*, A. Mondadori, Milano 1979.
- FRANCK MODERNE (a cura di), *La convention europeenne des droits de l'homme*, Editions Dalloz, Parigi 2006.
- ASHLEY MONTAGU, *La razza. Analisi di un mito*, Einaudi PBE Scienza, Torino 1966 (1942 I ed.)
- ALDO MORRONE, *Lampedusa, porta d'Europa. Un sogno per non morire*, ed. Ma.Gi., Roma 2009.
- GEORGE MOSSE, *Il razzismo in Europa. Dalle origini all'Olocausto*, Laterza, Bari 2003.
- MONI OVADIA-FELICE CAPPÀ, *Binario 21. Dal poema di Itzhak Katzenelson "Il canto del popolo ebraico massacrato"*, libro più dvd, Rai Trade, Promo Music Books, editore Corvino, Bologna 2010.
- MONI OVADIA, *Il popolo dell'esilio*, Editori Riuniti, Roma 2011.
- MONI OVADIA, *Vai a te stesso*, Einaudi, Torino 2002.
- Passaporto dei Diritti Umani*, a cura di Amnesty International, Sezione italiana, Roma 2008.
- LÉON POLIAKOV, *Il nazismo e lo sterminio degli Ebrei*, Einaudi, Torino 1955.
- Saggistica a tematica omosessuale e transessuale. Bibliografia*, Torino 2008, a cura dell'Ufficio Studi locali del Settore Sistema bibliotecario urbano in collaborazione con il Servizio Lgbt per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e il Coordinamento Torino Pride.
- SERGIO SOLMI-CARLO FRUTTERO (a cura di), *Le meraviglie del possibile*, Einaudi Tascabili, Torino 2006.
- PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF, *Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti*, ed. Cortina, Milano 1999.
- PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF, *La forza del pregiudizio. Saggio sul razzismo e sull'antirazzismo*, il Mulino, Bologna 1994.
- ARNOLD TOYNBEE, *Civiltà al paragone*, Tascabili Bompiani, Milano 2003 (1949).
- Triangoli viola. Le "vittime dimenticate" del regime nazista. Storia di una straordinaria resistenza*, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1999, traduzione ed edizione italiana

a cura della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Roma 2001.

NICOLA VALENTINO, *I ghetti per i Rom. Roma, via di Salone 323. Socioanalisi narrativa di un campo rom*, ed. Sensibili alle foglie, Roma 2011.

ELIE WIESEL, *La notte*, La Giuntina, Firenze 1992.

SIMON WIESENTHAL, *Giustizia, non vendetta*, Mondadori, Milano 2000.

SIMON WIESENTHAL, *Per l'uomo*, Jaca Book, Milano 1990.

### *Siti Internet*

ANED – Associazione Nazionale ex Deportati politici nei campi nazisti. Fondazione Memoria della Deportazione. Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli. Centro Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla Deportazione nei lager nazisti - ONLUS.

Boes.org – Multilingual Human Rights.

Cronologia.leonardo.it – Ugo Persiani. Documenti storici 1930-1945.

Wikipedia.Apartheid.

Wikipedia – Diritti umani negli Stati Uniti d'America.

finito di stampare  
nel mese di gennaio 2012  
presso la LITOGRAFIA SOLARI  
Peschiera Borromeo (MI)



“ I have a dream today. [...] This is our hope. This is the faith with which I return to the South. With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.

“ Oggi ho un sogno. [...] Questa è la nostra speranza. Questa è la fede con cui ritorno al Sud. Con questa fede potremo tagliare una pietra di speranza dalla montagna della disperazione. Con questa fede potremo trasformare il suono dissonante della nostra nazione in un armoniosa sinfonia di fraternità. Con questa fede potremo lavorare insieme, pregare insieme, lottare insieme, andare in carcere insieme, sollevarci insieme per la libertà, sapendo che un giorno saremo liberi, e questo è il giorno”.

MARTIN LUTHER KING

Da un'idea  
e con la collaborazione di  
MONI OVADIA

## CONTRO IL RAZZISMO

Per il Bene e per il diritto  
alle differenze

Redazione dei testi di  
GIOVANNA SALVIONI

EDUCatt

Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica  
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215  
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)  
web: [www.educatt.it/libri](http://www.educatt.it/libri)

Euro 5,00

